


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 dicembre 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO, ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 376. Sentenza 22 - 28 novembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giudice rimettente - Collegio arbitrale - Legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Sussistenza.

Legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1.

Arbitrato - Opere pubbliche - Divieto di arbitrato nelle controversie riguardanti il programma per la ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Applicazione del divieto alle controversie relative al programma di edilizia residenziale per Napoli (titolo VIII della legge n. 219 del 1981) - Asserita esorbitanza dai limiti alla decretazione d'urgenza e alla legislazione delegata, nonché violazione del canone della ragionevolezza e del principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione.

- D.L. 11 giugno 1998, n. 180 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267), art. 3, comma 2; d.lgs. 20 settembre 1999, n. 354, art. 8, comma 1, lettera d).
- Costituzione, artt. 3, 24, 76, 77 e 97

Pag. 7

N. 377. Ordinanza 22 - 28 novembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Esame del coimputato di reato connesso che si avvalga della facoltà di non rispondere su fatti concernenti responsabilità di altri - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati nonché lamentato contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 210, comma 4, in relazione al comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 112.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese da persone che si sono volontariamente sottratte all'esame - Possibilità che tali dichiarazioni siano valutate se già acquisite al fascicolo per il dibattimento - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1.
- Costituzione, art. 3

» 13

N. 378. Ordinanza 22 - 28 novembre 2001.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Facoltà dell'imputato, che rivesta anche la qualità di persona offesa, di non rispondere sulle circostanze relative al reato da cui è offeso - Lamentata, irragionevole, parificazione nel regime processuale di situazioni del tutto differenti, con compromissione dei principi della soggezione del giudice soltanto alla legge e di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., artt. 210, comma 4, e 513.
- Costituzione, artt. 3, 101 e 112

Pag. 15

N. 379. Ordinanza 22 - 28 novembre.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Confessioni religiose - Confessioni prive di intesa con lo Stato italiano - Rapporti tra le confessioni e singoli aderenti - Trattamento dei dati personali di questi ultimi - Acquisizione del previo consenso scritto dell'interessato e dell'autorizzazione del Garante - Mancata previsione di esonero, analogamente a quanto stabilito per gli appartenenti a confessioni con intesa (con lo Stato italiano) - Asserita violazione della pari libertà delle confessioni religiose, del principio di eguaglianza per i singoli aderenti e del diritto di libertà religiosa, individuale e collettiva - Questione rivolta a norma diversa da quella di cui il giudice deve fare applicazione - Manifesta irrilevanza - Manifesta inammissibilità.

- Legge 31 dicembre 1996, n. 675, art. 22, comma 1-bis, introdotto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135.
- Costituzione, artt. 3, 8, primo comma, e 19

» 17

N. 380. Ordinanza 22 - 28 novembre 2001.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di due senatori della Repubblica - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, nei confronti del Senato della Repubblica - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazioni del Senato della Repubblica 31 gennaio 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26

» 20

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 927. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Torino del 26 ottobre 2000.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disciplina - Assoggettamento ad imposta dei liberi professionisti, pur in assenza di attività autonomamente organizzata - Previsione di un'aliquota unica del 4,25 per cento - Non deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi - Aggravamento della pressione fiscale a carico dei lavoratori autonomi - Contrasto con il principio di capacità contributiva - Violazione del principio di uguaglianza - Eccesso di delega (in relazione all'art. 3, commi 143 e 144, legge n. 662/1996).

- D.lgs. 15 dicembre 1998 (*recte*: 1997), n. 446, artt. 1, comma 2, 3, comma 1, lett. c), 8 e 16.
- Costituzione, artt. 3, 53 e 76

» 23

N. 928. Ordinanza del Tribunale di Potenza del 2 maggio 2001.

Processo penale - Prove Testimonianza indiretta - Divieto di testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) cod. proc. pen. - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio di ragionevolezza, del diritto di difesa e del diritto di sicurezza dei consociati - Violazione del principio di non dispersione dei mezzi di prova - Contrasto con il principio della parità tra accusa e difesa.

Codice di procedura penale, art. 195, comma 4, come modificato dall'art. 4 della legge 1° marzo 2001, n. 63.

Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112.

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni precedentemente rese da teste che rifiuti o comunque ometta, in tutto o in parte, di rispondere - Mancata previsione di lettura e contestazione delle stesse da parte delle parti - Mancata previsione, altresì, che le dichiarazioni utilizzate per la contestazione siano acquisite al fascicolo per il dibattimento e possano concorrere, unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, a fondare il prudente e libero convincimento del giudice sull'oggetto della prova - Incidenza sulla funzione svolta dal giudice penale e sulla efficacia della legge penale sostanziale - Violazione del diritto di azione della parte pubblica e della parte civile - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza.

- Codice di procedura penale, art. 500 come modificato dall'art. 4 (*recte*: dall'art. 16) della legge 1° marzo 2001, n. 63.

Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 101, 111 e 112

Pag. 27

N. 929. Ordinanza del Tribunale di Venezia del 18 settembre 2001.

Processo penale - Indagini preliminari - Opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Fissazione dell'udienza in camera di consiglio - Lesione del principio della ragionevole durata del processo - Disparità di trattamento rispetto ed ipotesi analoga - Lesione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Violazione del principio di indipendenza del giudice e del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 410, comma 3.

- Costituzione, artt. 3, 97, 101, 111, 112

» 34

N. 930. Ordinanza del Tribunale di Treviso dell'8 agosto 2001.

Esecuzione forzata in genere - Esecuzione di obblighi di fare e di non fare Idoneità come titolo esecutivo del verbale di conciliazione giudiziale - Mancata previsione - Ommissione ritenuta dal diritto vivente non superabile in via interpretativa Ingiustificata disparità di trattamento fra chi sceglie la conciliazione e chi ottiene la sentenza di condanna - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo - Contrasto con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Indiretta lesione del principio *pacta sunt servanda* - Violazione della garanzia di effettività della tutela giurisdizionale.

- Codice di procedura civile, art. 612.

Costituzione, artt. 3, 10, 24, 111 e 113; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6

» 38

N. 931. Ordinanza del Tribunale di Rossano del 25 giugno 2001.

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Violazione del principio del contraddittorio.

- Codice di procedura penale, art. 500, comma 2, come modificato dall'art. 16 della legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 111, primo e quarto comma

Pag. 41

N. 932. Ordinanza del Tribunale di Napoli del 21 settembre 2001.

Procedimento civile - Giuramento suppletorio - Asserito contrasto di tale istituto con la modifica costituzionale relativa al «giusto processo» - Violazione del principio di parità delle armi fra le parti e del dovere di terzietà del giudice - Incidenza sul diritto ad un processo giusto della parte non scelta per il compimento dell'atto.

- Cod. civ., art. 2736, n. 2).
- Costituzione, art. 111, commi primo e secondo (come modificati dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2)

» 45

N. 933. Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Ancona del 2 agosto 2001.

Processo penale - Richiesta di incidente probatorio (nella specie formulata nella fase delle indagini preliminari con i termini scaduti) - Termini di decadenza - Irragionevolezza - Lesione dei diritti alla prova e di azione e difesa.

- Codice di procedura penale, artt. 392 e 393.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 47

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 376

Sentenza 22 - 28 novembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Giudice rimettente - Collegio arbitrale - Legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Sussistenza.

– Legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1.

Arbitrato - Opere pubbliche - Divieto di arbitrato nelle controversie riguardanti il programma per la ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali - Applicazione del divieto alle controversie relative al programma di edilizia residenziale per Napoli (titolo VIII della legge n. 219 del 1981) - Asserita esorbitanza dai limiti alla decretazione d'urgenza e alla legislazione delegata, nonché violazione del canone della ragionevolezza e del principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione.

– D.L. 11 giugno 1998, n. 180 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267), art. 3, comma 2; d.lgs. 20 settembre 1999, n. 354, art. 8, comma 1, lettera *d*).

– Costituzione, artt. 3, 24, 76, 77 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 8, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'art. 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 2000 dal Collegio arbitrale nell'arbitrato in corso tra il Consorzio Ricostruzione (CO.RI.) ed il comune di Napoli, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione del Consorzio CO.RI. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi l'avv.to Paolo Vosa per il Consorzio CO.RI. e l'avv.to dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 3 luglio 2000 il Collegio arbitrale di Napoli, nell'arbitrato in corso tra il Consorzio Ricostruzione (CO.RI.) ed il comune di Napoli Area Funzionale CIPE, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 97 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'art. 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144).

Il collegio rimettente — consapevole della problematicità del tema — si interroga preliminarmente sulla propria legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale ed a tale riguardo assume di poter cogliere, nella evoluzione sia normativa che dottrinarie e giurisprudenziale, «una più accentuata adesione alla tesi della configurabilità degli arbitri come giudice *a quo*».

Deporrebbero in tal senso, in estrema sintesi, la più marcata assimilazione, nella evoluzione normativa, del collegio arbitrale — quando si tratti, come nella specie, di arbitrato rituale — all'autorità giudiziaria, la sostanziale equiparazione del lodo alla sentenza giudiziale, l'introduzione dell'impugnazione per nullità del lodo per violazione del contraddittorio ed infine la nuova formulazione dell'art. 819 del codice di procedura civile.

Passando, quindi, ai profili di merito il collegio arbitrale espone, quanto alla rilevanza della questione, di doversi pronunciare su una controversia, introdotta con atto notificato il 22 giugno 1998, insorta tra il Consorzio CO.RI., concessionario per la realizzazione di parte del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), ed il comune di Napoli.

Rileva peraltro il rimettente che l'art. 8, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 354 del 1999, intervenuto successivamente all'instaurazione del giudizio arbitrale, nel prevedere che il commissario straordinario liquidatore, ai fini delle previste transazioni, possa prendere in considerazione solamente i giudizi ordinari o arbitrali in corso o le istanze di accesso ad arbitrato notificate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, avrebbe inequivocamente esteso anche alle controversie relative all'esecuzione delle opere comprese nei programmi di ricostruzione di cui al predetto titolo VIII della legge n. 219 del 1981 l'applicabilità dell'art. 3, comma 2, del suddetto decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, secondo cui «le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali». Ne conseguirebbe pertanto l'impossibilità, per il collegio arbitrale adito, di pervenire ad una decisione di merito.

La normativa denunciata, secondo il rimettente, si porrebbe tuttavia in contrasto, in primo luogo, con gli artt. 76 e 77 Cost.

Il citato art. 3 del decreto-legge n. 180 del 1998 si riferirebbe infatti come risulterebbe evidente dal suo tenore letterale, oltreché dal titolo, dal preambolo e dal contenuto dell'intero decreto-legge alle sole controversie relative ad opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. La legge n. 219 del 1981 riguarderebbe opere pubbliche di tal genere solamente per i primi sette titoli, mentre il titolo VIII conterrebbe una normativa del tutto distinta, finalizzata alla realizzazione di un programma di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli. L'art. 8 del decreto legislativo n. 354 del 1999, estendendo, sia pure implicitamente, anche alle controversie relative a tale programma di edilizia residenziale il divieto di devoluzione ad arbitri, avrebbe sostanzialmente violato il principio desumibile dall'art. 77 della Costituzione ed esplicitato dall'art. 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 secondo cui i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione ed il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

La medesima norma sarebbe altresì affetta dal vizio di eccesso di delega, non essendovi traccia, nei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione, «di un'estensione del potere del legislatore delegato tale da consentirgli di considerare la disciplina contenuta nel decreto-legge 180/1998 come applicabile, ai fini delle procedure di liquidazione affidate ad apposito Commissario, anche al contenzioso originato dal programma residenziale» di cui al citato titolo VIII della legge n. 219 del 1981.

Il divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie di cui si tratta sarebbe poi in contrasto con il principio di ragionevolezza, apparendo, al contrario, il rito arbitrale, per la sua maggiore speditezza, coerente con un impianto normativo destinato a fronteggiare situazioni di emergenza, quale quello di cui al decreto-legge n. 180 del 1998.

Del pari irragionevole e fonte di ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni analoghe sarebbero poi ad avviso ancora del rimettente la fissazione di un termine a decorrere dal quale siffatto divieto opera e la conseguente previsione di esclusione dalla generale procedura transattiva delle istanze di accesso ad arbitrato notificate oltre il suddetto termine.

Nessun specifico argomento è addotto, infine, a sostegno delle censure riferite agli artt. 24 e 97 Cost.

2. — Si è costituito in giudizio il Consorzio CO.RI. concludendo per l'accoglimento della questione.

Preliminarmente la parte privata — sulla scorta, in buona sostanza, degli stessi argomenti adottati dal rimettente — ribadisce la legittimazione del collegio arbitrale a sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Nel merito, la medesima parte rileva che il decreto-legge n. 180 del 1998 venne emanato per fronteggiare l'emergenza conseguente al disastro idrogeologico che aveva colpito il comune di Sarno ed assume pertanto che il divieto di devoluzione ai collegi arbitrali delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, divieto contenuto nell'art. 3 dello stesso decreto-legge, non poteva all'evidenza ritenersi direttamente applicabile anche alle controversie sorte tra concedenti e concessionari per la realizzazione del programma di edilizia residenziale di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, stante l'estraneità di tale programma alla disciplina dettata dal suddetto decreto-legge.

Con la successiva legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), intervenuta nel corso del giudizio arbitrale, il Governo venne delegato (art. 42) ad emanare uno o più decreti legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, con fissazione dei relativi principi e criteri direttivi.

La delega al Governo non comprendeva peraltro il potere di legiferare in materia di competenza arbitrale né comunque di ampliare l'ambito di applicazione del divieto di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 180 del 1998. L'art. 8 del decreto legislativo n. 354 del 1999, che di fatto secondo il Consorzio CO.RI. — avrebbe esteso tale divieto alle controversie riguardanti il programma di edilizia residenziale di cui al citato titolo VIII della legge n. 219 del 1981, sarebbe pertanto in contrasto con l'art. 76 Cost.

Entrambe le norme denunciate violerebbero poi l'art. 77 Cost., sia perché l'estensione del divieto di arbitrato alle controversie relative al suddetto programma di edilizia residenziale sarebbe stata disposta in difetto dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dalla norma costituzionale, sia perché il d.-l. n. 180 del 1998 difetterebbe dei necessari caratteri di specificità ed omogeneità, stante l'eterogeneità delle situazioni colpite dal divieto di giudizio arbitrale.

Le norme stesse, infine, si porrebbero, ad avviso della medesima parte, in contrasto con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione sulla base di considerazioni in tutto analoghe a quelle svolte nell'ordinanza di rimessione.

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e infondatezza della questione.

In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, l'Avvocatura, in via preliminare, manifesta dubbi in ordine alla legittimazione del collegio arbitrale a sollevare questione di legittimità costituzionale, in base al combinato disposto degli artt. 25 e 102 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e tenuto conto altresì dell'orientamento della Corte di giustizia, secondo cui l'arbitro non può essere considerato giurisdizione dello Stato membro ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE.

Nel merito, la parte pubblica deduce innanzitutto l'insussistenza del vizio riferito all'art. 77 Cost., derivante dall'asserita disomogeneità della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 rispetto alla materia disciplinata dallo stesso decreto-legge. La norma, ad avviso dell'Avvocatura, intenderebbe infatti affermare un principio valido con riferimento ad ogni tipo di calamità naturale.

Priva di pregio sarebbe altresì la censura sollevata, riguardo all'art. 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 354 del 1999, con riferimento al parametro di cui all'art. 76 Cost.

Il d.P.C.m. 22 maggio 1984 (*recte*: 22 maggio 1981), emanato ai sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 (Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980), avrebbe infatti individuato anche il comune di Napoli tra quelli «gravemente danneggiati» a seguito degli eventi sismici del novembre 1980, cosicché il programma straordinario di edilizia residenziale per l'area metropolitana di Napoli, di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, rientrerebbe a pieno titolo nell'ambito dei «provvedimenti organici per la ricostruzione e lo svi-

luppo dei territori colpiti». La norma del decreto legislativo avrebbe dunque un valore meramente dichiarativo e consequenziale rispetto all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, già direttamente applicabile alle controversie relative al suddetto programma straordinario di edilizia residenziale.

Parimenti infondate sarebbero infine le censure riferite agli artt. 3, 24 e 97 Cost.

Osserva al riguardo l'Avvocatura che il giudizio arbitrale a prescindere dalla dubbia costituzionalità di quello di cui si tratta, in quanto obbligatorio costituisce comunque una eccezione alla regola della giurisdizione ordinaria e si caratterizza per la rapidità di giudizio ma anche per le minori garanzie offerte alle parti. Tale ridotto livello di garanzia non sarebbe compatibile con la necessità di tutela dell'interesse pubblico, «particolarmente pregnante quando esso è collegato alla ricostruzione e sviluppo di aree colpite da calamità naturali di grave entità».

In punto di fatto, a sostegno di tale assunto, la parte pubblica rileva che la quasi totalità delle procedure arbitrali relative al programma di ricostruzione risultano attivate dopo il 1995, quando cioè la pubblica amministrazione, a seguito dello scioglimento della struttura tecnico-organizzativa che aveva curato la gestione del programma di ricostruzione, risultava ormai priva del necessario supporto tecnico e perciò sostanzialmente incapace di difendersi nella sede arbitrale.

In ogni caso, e conclusivamente, sarebbe decisiva, nel senso della infondatezza della questione, l'inesistenza di qualsiasi limite costituzionale al potere del legislatore di sottrarre alla competenza arbitrale controversie nelle quali sia individuabile un interesse pubblico di particolare rilevanza.

Considerato in diritto

1. — Il collegio arbitrale costituitosi in Napoli per la risoluzione della controversia insorta tra il Consorzio CO.RI. ed il comune di Napoli dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'art. 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144).

Ad avviso del collegio rimettente le norme impugnate, attribuendo all'esclusiva cognizione del giudice statale le controversie, già oggetto di compromesso arbitrale, relative al programma straordinario di edilizia residenziale per Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), violerebbero i limiti posti tanto alla decretazione d'urgenza dall'art. 77 Cost. quanto alla legislazione delegata dall'art. 76 Cost., ponendosi sotto altro aspetto in contrasto con il generale canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza.

Vengono, infine, evocati, dallo stesso rimettente, in modo del tutto apodittico i parametri di cui agli artt. 24 e 97 Cost.

2. — Si deve preliminarmente accertare — in riferimento alla eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato — se il collegio arbitrale sia legittimato a sollevare, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, la questione di legittimità costituzionale.

In proposito, occorre muovere dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, per aversi giudizio *a quo*, è sufficiente che sussista esercizio di «funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge» da parte di soggetti, «pure estranei all'organizzazione della giurisdizione», «posti in posizione *super partes*» (sentenze n. 387 del 1996, n. 226 del 1976 e n. 83 del 1966).

Ai limitati fini che qui interessano, e senza addentrarsi nella complessa problematica relativa alla natura giuridica dell'arbitrato rituale, basta osservare che l'arbitrato costituisce un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria. Sotto l'aspetto considerato, il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione, anche per quanto riguarda la ricerca e l'interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie.

Il dubbio sulla legittimità costituzionale della legge da applicare non è diverso, in linea di principio, da ogni altro problema che si ponga nell'itinerario logico del decidente al fine di pervenire ad una decisione giuridicamente corretta: anche le norme costituzionali, con i loro effetti eventualmente invalidanti delle norme di legge ordinaria con esse contrastanti, fanno parte del diritto che deve essere applicato dagli arbitri i quali — come ogni giudice — sono vincolati al dovere di interpretare le leggi *secundum Constitutionem*.

In un assetto costituzionale nel quale è precluso ad ogni organo giudicante tanto il potere di disapplicare le leggi, quanto quello di definire il giudizio applicando leggi di dubbia costituzionalità, anche gli arbitri — il cui giudizio è potenzialmente fungibile con quello degli organi della giurisdizione — debbono utilizzare il sistema di sindacato incidentale sulle leggi.

La tesi della sospensione del giudizio arbitrale al fine di consentire alle parti di sottoporre il dubbio di legittimità costituzionale al giudice ordinario, è solo apparentemente coerente con la disciplina dettata dall'art. 819 cod. proc. civ. in tema di questioni incidentali. La norma codicistica, infatti, postula che — una volta sospeso il procedimento arbitrale — il giudice competente adito dalle parti decida la questione incidentale; mentre, nel caso della questione di costituzionalità, al giudice ordinario sarebbe demandato solo il compito di reiterare la valutazione di rilevanza e di non manifesta infondatezza, già effettuata dagli arbitri, al fine di sollevare davanti a questa Corte una questione pregiudiziale rispetto ad una decisione di merito che non spetta al giudice medesimo ma agli arbitri.

Conclusivamente, dunque, va affermato, alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte, che anche gli arbitri rituali possono e debbono sollevare incidentalmente questione di legittimità costituzionale delle norme di legge che sono chiamati ad applicare, quando risulti impossibile superare il dubbio attraverso l'opera interpretativa.

3. — Nel merito la questione non è fondata.

3.1. — Il collegio rimettente muove dalla premessa che l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, secondo il quale «le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali», non possa riferirsi alle controversie riguardanti le opere di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Ciò, sia perché il decreto-legge n. 180 del 1998 sarebbe stato emanato esclusivamente per fronteggiare la situazione di emergenza derivante dai disastri idrogeologici del maggio 1998, sia perché, in ogni caso, il programma di edilizia di cui al titolo VIII della menzionata legge n. 219 del 1981 non potrebbe qualificarsi come programma di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. Ne discenderebbe che la norma di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, solo apparentemente dichiarativa, avrebbe in realtà esteso il divieto di arbitrato alle suddette controversie, con palese eccesso di delega.

Siffatta premessa interpretativa è sicuramente erronea.

L'inequivoco tenore letterale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998 rende infatti palese che esso enuncia una regola di carattere generale, riguardante le controversie relative alle opere pubbliche comprese in tutti i programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. Né in ciò può ravvisarsi una violazione dell'art. 77 della Costituzione che comunque risulterebbe sanata dall'intervenuta conversione in legge del decreto atteso che una norma di carattere generale in tema di programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non può certo ritenersi estranea o disomogenea rispetto alla materia di un decreto-legge adottato in conseguenza della straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in merito ad una specifica calamità naturale.

Non può d'altro canto dubitarsi che il programma straordinario di edilizia residenziale per l'area metropolitana di Napoli, di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, rientri a pieno titolo tra i programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali.

A favore di tale conclusione depone infatti la *ratio* complessiva della legge n. 219 del 1981 recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 unita alla circostanza che il comune di Napoli era già stato a suo tempo individuato con d.P.C.m. 22 maggio 1981, adottato ai sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 (Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980), convertito, con modificazioni, in legge 15 aprile 1981, n. 128 tra quelli «gravemente danneggiati» dal terremoto che aveva colpito la regione Campania nel 1980.

L'art. 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, escludendo che il commissario straordinario possa prendere in esame, ai fini della definizione transattiva delle controversie di cui si tratta, le

istanze di accesso ad arbitrato notificate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 180 del 1998, non ha dunque affatto ampliato l'ambito di applicazione del divieto di arbitrato introdotto dall'art. 3, secondo comma, del suddetto decreto-legge e non è pertanto censurabile, a tale riguardo, sotto il profilo dell'eccesso di delega.

3.2. — Il parametro di cui all'art. 3 della Costituzione è evocato dal rimettente sia con riguardo al generale canone di ragionevolezza, sia sotto il profilo dell'asserita violazione del principio di eguaglianza.

Per ciò che concerne il primo aspetto, va premesso che la discrezionalità di cui il legislatore sicuramente gode nell'individuazione delle materie sottratte alla possibilità di compromesso incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza. Siffatto limite non può certo dirsi superato nella specie, considerato il rilevante interesse pubblico di cui risulta permeata la materia relativa alle opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, anche in ragione dell'elevato valore delle relative controversie e della conseguente entità dei costi che il ricorso ad arbitrato comporterebbe per le pubbliche amministrazioni interessate.

Nessuna lesione del principio di eguaglianza può d'altro canto ravvisarsi nel fatto che controversie di uguale natura ed oggetto siano assoggettate o meno al divieto di arbitrato a seconda della data di notifica del relativo atto introduttivo.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il fluire del tempo costituisce idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive, cosicché non sussiste alcuna ingiustificata disparità di trattamento per il solo fatto che situazioni pur identiche siano soggette a diversa disciplina *ratione temporis* (sentenze n. 409 del 1998 e n. 18 del 1994).

La circostanza che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, abbia nella specie ritenuto di porre al riparo dagli effetti della nuova legge non soltanto le controversie per le quali fosse già stato emesso il lodo così come una rigorosa applicazione del suddetto principio avrebbe consentito — ma anche quelle in relazione alle quali fosse stata solo notificata, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 180 del 1998, l'istanza di accesso ad arbitrato, non può d'altro canto ascriversi a violazione dell'art. 3 della Costituzione in danno di coloro i quali, alla stessa data, non avevano nemmeno introdotto il giudizio arbitrale.

3.3. — Del tutto prive di specifica motivazione risultano infine le censure riferite agli artt. 24 e 97 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'art. 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 97 della Costituzione, dal Collegio arbitrale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: FRUSCELLA

N. 377

Ordinanza 22 - 28 novembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Esame del coimputato di reato connesso che si avvalga della facoltà di non rispondere su fatti concernenti responsabilità di altri - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati nonché lamentato contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., art. 210, comma 4, in relazione al comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 112.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Disciplina transitoria - Dichiarazioni rese da persone che si sono volontariamente sottratte all'esame - Possibilità che tali dichiarazioni siano valutate se già acquisite al fascicolo per il dibattimento - Prospettata, irragionevole, disparità di trattamento tra imputati - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO

Giudici: Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 2000 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di A.B. ed altri, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 giugno 2000, il tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 210, comma 4, e 513 cod. proc. pen., «nella parte in cui consentono all'imputato — che rivesta anche la qualità di persona offesa, nell'ambito dello stesso procedimento, in relazione ad un distinto capo di imputazione — di non rispondere alle domande sulle circostanze relative al reato di cui è persona offesa»;

che il rimettente premette, in punto di fatto, che due degli imputati nel giudizio *a quo*, dei quali era stato richiesto l'esame dibattimentale, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere: e ciò anche con riguardo alle domande concernenti il reato di tentata estorsione aggravata in loro danno, per cui si procedeva congiuntamente e relativamente al quale, nel corso delle indagini preliminari, essi avevano reso dichiarazioni a carico di altro coimputato;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le nome denunciate — riconoscendo all'imputato la facoltà di non rispondere anche quando egli sia parte offesa di un reato connesso o collegato per il quale si procede congiuntamente nei confronti di altro imputato — accomunerebbero irragionevolmente in un medesimo regime processuale situazioni del tutto differenti: posto, infatti, che la ragione del riconoscimento del «diritto al silenzio» risiede nell'esigenza di evitare che l'imputato debba «autoaccusarsi», tale esigenza non ricorrerebbe nell'ipotesi considerata, nella quale l'imputato è chiamato a rispondere soltanto sulle circostanze relative al reato dal quale è stato offeso;

che sarebbero altresì compromessi i principi di soggezione del giudice soltanto alla legge e di obbligatorio dell'azione penale, di cui agli artt. 101 e 112 Cost., in quanto l'esito della decisione del giudice e la stessa attuazione della giurisdizione verrebbero fatti sostanzialmente dipendere dall'atteggiamento processuale dell'imputato;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, incidendo, tra l'altro, sul campo di applicazione delle disposizioni che formano oggetto dell'odierna impugnativa;

che a fronte di tali modifiche normative, che investono anche il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono quindi essere restituiti al giudice rimettente perché verifichi se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: SANTOSUOSSO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 378

Ordinanza 22 - 28 novembre 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Facoltà dell'imputato, che rivesta anche la qualità di persona offesa, di non rispondere sulle circostanze relative al reato da cui è offeso - Lamentata, irragionevole, parificazione nel regime processuale di situazioni del tutto differenti, con compromissione dei principi della soggezione del giudice soltanto alla legge e di obbligatorietà dell'azione penale - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Cod. proc. pen., artt. 210, comma 4, e 513.
- Costituzione, artt. 3, 101 e 112.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Fernando SANTOSUOSSO*Giudici:* Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 4, in relazione al comma 1, del codice di procedura penale, e dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 2000 dal tribunale di Ragusa nel procedimento penale a carico di A.C. ed altri, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 ottobre 2000 il tribunale di Ragusa ha sollevato questione di legittimità costituzionale: *a)* dell'art. 210, comma 4, in relazione al comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui accorda al coimputato o all'imputato di reato connesso la facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, per violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione; *b)* dell'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, nella parte in cui consente, a certe condizioni, la valutazione delle dichiarazioni ivi contemplate solo se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che l'ordinanza premette che, nel corso di un procedimento nei confronti di persone imputate dei reati di associazione per delinquere, truffa in danno della Comunità europea ed altro, il pubblico ministero aveva chiesto l'esame dibattimentale di una persona coimputata dei medesimi reati, nei confronti della quale era stata disposta la separazione del procedimento a seguito della formulazione di richiesta di applicazione della pena *ex art.* 444 cod. proc. pen.: persona la quale, peraltro, si era avvalsa della facoltà di non rispondere;

che — sottolineato come l'art. 513 cod. proc. pen. debba considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui consentiva l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dal coimputato

che si sottrae all'esame dibattimentale — il giudice *a quo* assume che l'art. 210 cod. proc. pen. determini, sotto il profilo considerato, una irragionevole disparità di trattamento fra il caso in cui la prova a carico dell'imputato sia costituita dalle dichiarazioni di un coimputato o di un imputato in procedimento connesso il quale accetti di sottoporsi ad esame, concorrendo così all'affermazione di responsabilità della persona da giudicare, ed il caso analogo in cui detto imputato o coimputato si rifiuti di rispondere, determinandone così l'assoluzione;

che la medesima considerazione farebbe dubitare, altresì, della legittimità costituzionale della disciplina transitoria dettata, in attuazione dei principi del «giusto processo» di cui al nuovo testo dell'art. 111 Cost., dall'art. 1 del d.l. n. 2 del 2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2000, allorché consente, nei processi in corso, a certe condizioni, la valutazione delle dichiarazioni rese da persone che si sono sottratte all'esame in contraddittorio, ma solo se le dichiarazioni stesse risultino già acquisite al fascicolo per il dibattimento, e dunque in dipendenza di una circostanza meramente «occasionale» (di fatto non verificatasi nel procedimento *a quo*);

che l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. si porrebbe inoltre in contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, sottraendo al pubblico ministero il potere di far entrare nel processo fonti di prova legittimamente acquisite nella fase delle indagini e che hanno sorretto l'esercizio di detta azione;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), la quale ha profondamente innovato la disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, incidendo in senso limitativo, tra l'altro, sul campo di applicazione dell'art. 210 cod. proc. pen., per la parte in cui forma oggetto dell'odierna impugnativa:

che a fronte di tali modifiche normative, che investono anche il contesto complessivo della disciplina di riferimento, gli atti devono quindi essere restituiti al giudice rimettente perché verifichi se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Ragusa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: SANTUOSSO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 379

Ordinanza 22 - 28 novembre

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Confessioni religiose - Confessioni prive di intesa con lo Stato italiano - Rapporti tra le confessioni e singoli aderenti - Trattamento dei dati personali di questi ultimi - Acquisizione del previo consenso scritto dell'interessato e dell'autorizzazione del Garante - Mancata previsione di esonero, analogamente a quanto stabilito per gli appartenenti a confessioni con intesa (con lo Stato italiano) - Asserita violazione della pari libertà delle confessioni religiose, del principio di eguaglianza per i singoli aderenti e del diritto di libertà religiosa, individuale e collettiva - Questione rivolta a norma diversa da quella di cui il giudice deve fare applicazione - Manifesta irrilevanza - Manifesta inammissibilità.

- Legge 31 dicembre 1996, n. 675, art. 22, comma 1-*bis*, introdotto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135.
- Costituzione, artt. 3, 8, primo comma, e 19.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1-*bis* della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici), promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 2000 dal tribunale di Firenze — sezione distaccata di Pontassieve nel procedimento civile vertente tra V. M. e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, iscritta al n. 347 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2001 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi e Gustavo Visentini per la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza del 14 febbraio 2000 il tribunale di Firenze — sezione distaccata di Pontassieve, nel corso di un giudizio promosso, a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., con ricorso di una persona aderente alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova nei confronti della medesima Congregazione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1-*bis* della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pub-

blici), che dispone che il trattamento dei dati personali relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione, da parte delle stesse confessioni, non sia subordinato né al consenso scritto dell'interessato né alla preventiva autorizzazione del Garante, al contrario di quanto dispone in via generale il comma 1 dell'art. 22 della legge n. 675 del 1996, che viceversa richiede entrambi i suddetti requisiti perché possano essere oggetto di trattamento, tra gli altri, i «dati personali idonei a rivelare [. . .] le convinzioni religiose», o «l'adesione a [. . .] associazioni od organizzazioni a carattere religioso»;

che la ricorrente ha chiamato in giudizio la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova perché venga accertato che, in qualità di aderente a tale confessione, non è tenuta a prestare il consenso scritto ai fini del trattamento dei dati personali;

che, secondo il rimettente, l'art. 22, comma 1-*bis* della legge n. 675 del 1996 fa obbligo alla Congregazione convenuta, per poter procedere al trattamento dei dati personali del proprio aderente, di acquisire il consenso scritto dell'interessato e la preventiva autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, in quanto si tratta di confessione religiosa i cui rapporti con lo Stato italiano non sono regolati da intese o accordi ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione;

che alla stregua dell'anzidetta disciplina, poiché risulta che la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova non ha concluso alcuna intesa con lo Stato italiano secondo l'art. 8 della Costituzione, il ricorso dovrebbe essere rigettato;

che pertanto il dubbio di costituzionalità della normativa in questione sarebbe rilevante perché attiene al presupposto del giudizio di merito, nel quale si controverte dei rapporti tra una confessione e un suo aderente, e per la soluzione del quale — sempre ad avviso del rimettente — è «necessario che sia decisa [. . .] la questione se la disposizione dell'art. 22, comma 1-*bis* della legge, che pone concretamente la differenza tra le confessioni religiose per quanto attiene al trattamento dei dati personali degli aderenti, tra quelle che hanno concluso intese con lo Stato e quelle che non lo hanno fatto, violi o meno le norme e i principi costituzionali» invocati;

che, nel merito, il tribunale ritiene che la norma denunciata, in quanto esonera le sole confessioni titolari di intesa dall'acquisizione sia del previo consenso scritto dell'appartenente sia dell'autorizzazione del Garante, ai fini del trattamento dei dati personali, pone le confessioni religiose che non hanno concluso un'intesa con lo Stato in una «posizione di minore considerazione» rispetto a quelle che invece un'intesa abbiano concluso, determinando in tal modo, in danno delle prime, una compressione della libertà di esercitare l'attività pastorale e spirituale nei confronti degli adepti;

che sotto questo profilo, pur essendo dettata dall'intento di apprestare una maggiore tutela della riservatezza dei dati personali degli aderenti, la norma in questione si tradurrebbe in una violazione (a) della pari libertà delle confessioni garantita dall'art. 8 della Costituzione, (b) del principio di uguaglianza (art. 3) per i singoli aderenti, a seconda dell'esistenza o meno di un'intesa tra la confessione di appartenenza e lo Stato, e (c) del diritto di esercizio della libertà religiosa, individuale e collettiva (art. 19);

che, infine, il giudice *a quo* desume argomenti, a sostegno della valutazione di non manifesta infondatezza della questione, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 1993, in cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disciplina legislativa regionale che individuava nelle sole confessioni che avessero concluso intese con lo Stato i destinatari privilegiati di interventi regionali di sostegno economico;

che si è costituita nel giudizio così promosso la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova che, nella memoria di costituzione, previa ampia ricostruzione del quadro normativo nonché dei provvedimenti adottati in materia dal Garante e facendo richiamo a diversi precedenti della giurisprudenza costituzionale, ha sottolineato come l'innovazione legislativa di favore per le confessioni con intesa di cui al comma 1-*bis* dell'art. 22 abbia determinato una «inammissibile penalizzazione» per le altre confessioni, finendo così per produrre una disparità di trattamento che, oltre a essere ingiustificata alla stregua del parametro dell'uguaglianza nell'esercizio dei diritti di libertà religiosa, si porrebbe anche in contraddizione con la normativa comunitaria di cui la legge n. 675 del 1996 costituisce attuazione, concludendo per l'accoglimento della questione sollevata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

che secondo l'Avvocatura la questione sarebbe inammissibile — per un triplice ordine di rilievi: (a) per «assenza di una lite reale fra ricorrente e resistente i cui interessi coincidono», ciò che sarebbe dimostrato dalla comunanza di opinioni tra le parti sulla questione sollevata, (b) per perplessità dell'ordinanza di rimessione circa il verso della pronuncia richiesta, se cioè rivolta a estendere la garanzia individuale del consenso scritto dell'interessato anche alle confessioni con intesa ovvero se rivolta a escluderlo per tutte le confessioni, e (c) per insufficiente esposizione dei fatti dedotti nel giudizio di merito, in particolare quanto all'essere stato effettivamente prestato il consenso di cui si tratta — e comunque, nel merito, infondata, rappresentando la scelta legislativa censurata lo strumento con il quale vengono assicurate le «idonee garanzie» richieste anche in sede comunitaria in relazione al trattamento di dati idonei a rivelare i convincimenti religiosi dei singoli;

che in prossimità dell'udienza la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova ha depositato una memoria integrativa nella quale, adducendo argomenti in senso contrario alle eccezioni di inammissibilità dell'Avvocatura dello Stato, e ulteriormente sviluppando i contenuti dell'atto di costituzione in giudizio, ha insistito per l'accoglimento della questione.

Considerato che il giudice rimettente, con ricorso a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., è chiamato ad accertare che la ricorrente — aderente alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova — non è tenuta a prestare il consenso scritto per il trattamento dei dati personali richiesto dalla Congregazione medesima, secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali);

che dal menzionato art. 22 risulta un doppio regime di trattamento dei dati personali idonei a rivelare l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, risultante dal comma 1 e dal comma 1-bis;

che, precisamente, (a) il comma 1, con riguardo al trattamento dei dati personali idonei a rivelare l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, prevede il consenso scritto dell'interessato e la previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, mentre (b) il comma 1-bis esonera dall'applicazione della disciplina del comma 1 il trattamento dei dati relativi ai loro aderenti, operato dalle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli artt. 7 e 8 della Costituzione, sempre che tali dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni (tenute inoltre a determinare «idonee garanzie» relative ai trattamenti effettuati);

che il giudice rimettente — dubitando che tale doppio regime, dalla legge fatto seguire alla circostanza che le confessioni religiose non abbiano o abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese, determini una disparità di trattamento non giustificata, cioè una discriminazione, con violazione degli artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione — solleva questione di legittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 22 in questione;

che il trattamento dei dati relativi ai propri aderenti da parte della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova — ente di culto dotato di personalità giuridica (d.P.R. 31 ottobre 1986, n. 783), i cui rapporti con lo Stato non sono a oggi regolati da intesa (non essendo stata tradotta in legge l'intesa sottoscritta il 20 marzo 2000) — ricade nella previsione del comma 1 dell'art. 22, norma di cui il giudice rimettente è chiamato a fare applicazione;

che, tuttavia, la questione di costituzionalità è stata sollevata non sul comma 1, bensì sul comma 1-bis dell'art. 22, investendo così la norma che determina, ad avviso del rimettente, la discriminazione denunciata ma non la norma che trova applicazione a riguardo delle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non sono regolati in base a intese e quindi a riguardo della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, e la cui eventuale dichiarazione d'incostituzionalità non avrebbe altro effetto che di generalizzare la portata della norma già applicabile nel giudizio davanti al giudice rimettente, cosicché la pronuncia della Corte non potrebbe determinare alcuna conseguenza in quest'ultimo;

che, pur avendo la difesa della Congregazione avanzato un modo d'intendere la questione come rivolta invece a ottenere l'estensione della norma dettata per le confessioni i cui rapporti con lo Stato sono regolati da intese — cioè del comma 1-bis — a quelle che non lo sono, e quindi anche alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, i termini della questione sono quelli fissati dall'ordinanza di rimessione (art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) e che, comunque, anche secondo questa ri-configurazione della questione, essa non varrebbe comunque a investire il comma 1 dell'art. 22, cioè la previsione normativa nella quale rientra la fattispecie sulla quale il giudice rimettente è chiamato a pronunciarsi;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale, così come configurata, è manifestamente irrilevante nel giudizio dal quale essa è stata promossa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1-bis della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8, primo comma, e 19 della Costituzione, dal tribunale di Firenze — sezione distaccata di Pontassieve, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

01C1161

n. 380

Ordinanza 22 - 28 novembre 2001

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di due senatori della Repubblica - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona, nei confronti del Senato della Repubblica - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

– Deliberazioni del Senato della Repubblica 31 gennaio 2001.

Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito delle deliberazioni del 31 gennaio 2001 del Senato della Repubblica relative alla insindacabilità delle opinioni e dei comportamenti espressi dai sena

ori Vito Gnutti e Francesco Speroni, imputati, fra gli altri, nel procedimento penale a carico di L.A. ed altri, promosso dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona, con ricorso depositato il 26 febbraio 2001 ed iscritto al n. 185 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che, con ricorso datato 20 febbraio 2001, depositato nella cancelleria della Corte il 26 febbraio 2001, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona, investito di un procedimento penale a carico, tra gli altri, dei senatori Vito Gnutti e Francesco Speroni (quest'ultimo senatore all'epoca dei fatti) per i reati di cui agli artt. 110, 241, 283 e 271 del codice penale ed agli artt. 81 del codice penale ed 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alle deliberazioni con le quali l'Assemblea, nella seduta del 31 gennaio 2001 (documento IV-*quater* n. 60), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale riguardavano opinioni espresse da due membri del Parlamento nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, ad avviso del ricorrente, le proposte formulate dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, accolte dall'Assemblea e non integrate nel corso del dibattito in aula, non espliciterebbero le ragioni in grado di giustificare che i fatti contestati costituiscano «proiezione esterna di un disegno politico portato avanti nelle istituzioni, finalizzata soltanto a renderlo più visibile»;

che, secondo il giudice dell'udienza preliminare, nella specie non sussisterebbe alcun collegamento funzionale tra i fatti oggetto delle imputazioni — i quali, peraltro, non configurerebbero neppure opinioni, bensì consisterebbero in «fatti diretti a disciogliere l'unità dello Stato italiano attraverso la disgregazione del suo territorio» anche mediante «la formazione di un'organizzazione para-militare» — e l'attività parlamentare svolta dai senatori Gnutti e Speroni;

che, quindi, il Senato della Repubblica non avrebbe correttamente esercitato il potere ad esso spettante e, perciò, l'erronea valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti della prerogativa dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, avrebbe menomato la sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, dell'autorità giudiziaria investita del procedimento.

Considerato che la Corte, in questa fase del giudizio, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è chiamata a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza e sussistano i requisiti soggettivi, restando impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona deve ritenersi legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in conformità del principio, consolidato nella giurisprudenza costituzionale, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei conflitti costituzionali di attribuzione;

che il Senato della Repubblica è parimenti legittimato ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere che rappresenta in ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, sotto il profilo oggettivo, va ritenuta esistente la materia del conflitto, in quanto il ricorrente denuncia che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, sarebbe stata illegittimamente menomata dalle suindicate deliberazioni del Senato della Repubblica;

che dal ricorso si ricavano «le ragioni di conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», così come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che esiste, quindi, la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione, di cui in epigrafe, proposto dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona nei confronti del Senato della Repubblica;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Verona;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati al Senato della Repubblica entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 2001.

Il cancelliere: FRUSCELLA

01C1162

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 927

Ordinanza emessa il 26 ottobre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 novembre 2001) dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da Comba Franco contro Ufficio delle entrate di Torino

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disciplina - Assoggettamento ad imposta dei liberi professionisti, pur in assenza di attività autonomamente organizzata - Previsione di un'aliquota unica del 4,25 per cento - Non deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi - Aggravamento della pressione fiscale a carico dei lavoratori autonomi - Contrasto con il principio di capacità contributiva - Violazione del principio di uguaglianza - Eccesso di delega (in relazione all'art. 3, commi 143 e 144, legge n. 662/1996).

- D.lgs. 15 dicembre 1998 (*recte*: 1997), n. 446, artt. 1, comma 2, 3, comma 1, lett. c), 8 e 16.
- Costituzione, artt. 3, 53 e 76.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Riunita con l'intervento dei signori Garavelli Mario, Gratteri Carmelo relatore, Di Rosa Giovanni, ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 2636/2000 depositato l'8 giugno 2000 avverso silenzio rifiuto su istanza di rimborso IRAP 1998

Contro Ufficio delle entrate di Torino 2 proposto da Comba Franco, residente a Torino, via Pietrino Belli n. 1, dottore commercialista, che sta in giudizio personalmente (art. 12 sesto comma del d.lgs. 546/1992).

F A T T O

Con atto presentato il 19 maggio 2000 e depositato l'8 giugno, il dott. Comba Franco, commercialista, che sta in giudizio in proprio secondo quanto previsto dal sesto comma dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, ricorre avverso il silenzio rifiuto del Centro di servizio di Torino riguardo all'istanza di rimborso della somma di L. 18.515.000 dal ricorrente versata a titolo di acconto IRAP per l'anno 1998.

Il ricorrente domanda che sia dichiarata la spettanza del diritto al rimborso, sollevando questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 1997, n. 446 istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, in quanto lesivo dei principi sanciti dagli articoli 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione. Le questioni poste ed argomentate in ricorso, possono essere così riassunte:

1. — Il presupposto dell'imposta (art. 2 del d.lgs. n. 446) non costituisce indice idoneo ad esprimere la capacità contributiva collegata all'esercizio dell'attività professionale, con violazione dell'art. 53 della Costituzione.

2. — L'esercizio di arti e professioni è illegittimamente equiparato all'esercizio di impresa, violando in tal modo l'art. 3 della Costituzione.

3. — Violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso della delega contenuta nel comma 143 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. — Violazione dell'art. 35 della Costituzione, perché l'IRAP tassa il costo del lavoro dipendente e parasubordinato.

5. — Ulteriore violazione dell'art. 3 Costituzione, in quanto l'imposta colpisce solo alcune categorie di cittadini pur essendo destinata a coprire gli oneri del servizio sanitario nazionale.

6. — Violazione del principio di riserva di legge sancito dall'art. 23 della Costituzione, poiché l'art. 45, comma 3 del d.lgs. 446 fa dipendere l'ammontare del primo acconto IRAP da determinazioni amministrative da adottare con decreto del Ministro delle finanze.

L'ufficio unico delle entrate di Torino 2 ha formulato le proprie controdeduzioni con l'atto di costituzione in giudizio depositato il 12 luglio, richiedendo che sia dichiarata la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale e la reiezione del ricorso.

La commissione, che ha trattato il ricorso in assenza delle parti nell'udienza del 16 ottobre, udito il relatore dott. Carmelo Gratteri, è pervenuta a ritenere rilevanti per la decisione del ricorso e non manifestamente infondate le prospettate violazioni degli articoli 3, 53 e 76 della Costituzione; mentre ha ritenuto manifestamente infondate le altre questioni relative alle asserite violazioni degli articoli 35, 3 (sotto il profilo indicato al punto 5) e 23 della Costituzione.

Motivi

1. — La giustificazione economica della nuova imposta istituita con il decreto legislativo n. 446 del 1997 è individuata nel fatto che essa colpisce «un'entità reale (diversa dal consumo, dal patrimonio e dal reddito) che si identifica con la potenzialità economica e produttiva espressa dal coordinamento, organizzazione e disponibilità dei fattori di produzione ... [essendo] l'impresa moderna tipicamente un'organizzazione complessa, dotata di un'unità organica e di una personalità sue proprie ... La capacità produttiva di un singolo individuo dipende dal fatto che si combina, e dal modo in cui si combina, con quella di altri individui che partecipano all'attività produttiva ... In sostanza si riconosce accanto alla tradizionale capacità contributiva associata alla remunerazione del *businessman* come fattore di produzione, anche un'autonoma capacità contributiva associata al *business*, come organizzazione complessa che svolge attività di impresa. Una capacità contributiva impersonale, basata sulla capacità produttiva che deriva dalla combinazione di uomini, capitali, macchine, materiali, conoscenze tecniche, capacità imprenditoriali e manageriali, nonché dalla collaborazione dello Stato e dell'intera società» (con tali termini è illustrato il presupposto economico dell'IRAP, nella nota di Franco Gallo pubblicata in *Rassegna tributaria*, n. 3/1998). La legge istitutiva della nuova imposta riconosce che la capacità contributiva può essere desunta da un indice così individuato e stabilisce che il presupposto (giuridico) dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione ed allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (art. 2, primo comma).

L'elemento materiale del presupposto d'imposta, la base imponibile, è costituito dal valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata (art. 4, primo comma). In sostanza la base imponibile è costituita dal valore aggiunto che si ottiene depurando dal valore lordo della produzione i costi di acquisizione dei beni di investimento (ammortamenti), quelli delle merci nonché dei servizi utilizzati; e ciò perché tali costi sono già stati tassati con applicazione dell'IRAP nella precedente fase, o nelle precedenti fasi, del processo produttivo. Questa massa indistinta di risorse sarà poi destinata a remunerare i fattori produttivi sotto forma di profitti, salari ed interessi: ma ciò è irrilevante agli effetti della nuova imposta, che non tassa il reddito (i redditi) bensì il valore netto della produzione, corrispondente al risultato del calcolo dei valori, di segno positivo e negativo, delle risorse disponibili. La base imponibile IRAP non è costituita dalla somma dei redditi percepiti; tant'è vero che, se accade che il valore dei beni e dei servizi forniti dalle fasi a monte sia superiore al valore della produzione netta, se cioè l'impresa distribuisce ricchezza che non è riuscita a creare, le eccedenze di interessi passivi e di salari rispetto alla produzione netta non sono tassate (in tal senso, Raffaello Lupi, *Diritto tributario, parte speciale, Sezione L., I tributi minori e l'IRAP*, 6.a edizione p. 384) Il presupposto d'imposta richiede, quindi, che si sia in presenza di un'attività autonomamente organizzata (art. 2); mentre la base materiale dell'imposizione è del tutto impersonale, nel senso che ha riguardo al reale valore dell'attività esercitata, senza considerare il valore dei redditi dei singoli percettori (art. 4).

Non appare quindi infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, con riguardo alla mancanza di adeguata manifestazione di capacità contributiva ai fini IRAP, nei termini sopra delineati, durante l'esercizio dell'attività libero professionale.

Infatti l'attività del professionista ha contenuti quasi esclusivamente intellettuali e spesso non richiede complesse organizzazioni di risorse umane e materiali, in assenza delle quali manca il presupposto stesso dell'imposta. In altri termini l'attività del professionista non crea sempre una base materiale che possa essere definita come «produzione netta» imponibile agli effetti della nuova imposta o comunque non è molto spesso in grado di creare altra ricchezza che sia più ampia di quanto ricava a titolo di remunerazione esclusiva delle proprie prestazioni personali. L'art. 3 lettera c) del decreto legislativo n. 446 individua il soggetto passivo IRAP, sulle prestazioni professionali con rinvio all'art. 49, comma 1 del testo unico sulle imposte dirette (d.P.R. n. 917 del 1986).

Ebbene, la disposizione richiamata, che disciplina l'imposta sul reddito dei professionisti, individua il presupposto per l'applicazione di quell'imposta solo nello svolgimento abituale della professione, ma non prevede che tale attività debba essere anche organizzata. In realtà quindi è violato lo stesso principio enunciato nell'art. 2 del decreto legislativo n. 446 e, in violazione dell'art. 53 della Costituzione, sono tassate con l'imposta IRAP attività che, essendo prive di un'autonoma organizzazione, non manifestano alcuna capacità contributiva diversa da quella rivelata dal reddito personale.

L'illegittimità costituzionale della norma recata dal citato art. 3 lettera c) confligge altresì con il principio di uguaglianza sancita dall'art. 3 della Costituzione perché fa corrispondere uguali regimi impositivi a situazioni diverse, e tratta in modo uguale l'attività del libero professionista che presta esclusivamente la propria attività intellettuale e le realtà operative dotate di organizzazioni più complesse.

Il principio di uguaglianza, per la stessa considerazione, è pure violato dall'art. 16 del decreto legislativo n. 446, che applica indiscriminatamente l'aliquota del 4,25 per cento; nonché dall'art. 1 del decreto legislativo citato che non consente in alcun caso la deduzione dell'IRAP ai fini dell'imposta sui redditi.

Considerate nei profili sopra delineati le eccepite questioni di illegittimità costituzionale appaiono rilevanti e pregiudiziali rispetto all'accoglimento od alla reiezione della domanda di restituzione dell'IRAP versata dal ricorrente per l'anno 1998 e, non essendo manifestamente infondate devono essere devolute alla Corte costituzionale a che decida se le disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, all'art. 3, lettera c), e per effetto del rinvio in esso operato, all'art. 8, ed all'art. 16, contenute nel d.lgs. n. 446 del 1998, sono lesive dei principi statuiti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione.

2. — Con legge del 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo della Repubblica era stato delegato a istituire l'IRAP, oltre che a revisionare la disciplina dell'IRPEF, e contemporaneamente ad abolire varie imposte: il contributo per il SSN, l'ILOR, l'ICIAP, la tassa di partita IVA e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese (comma 143 dell'art. 3), allo scopo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il costo del lavoro, nonché prevedendo anche un criterio direttivo ancora più prossimo all'oggetto del ricorso in esame e quindi direttamente rilevante per la proposizione della questione di incostituzionalità, il criterio di ridurre il prelievo complessivo gravante sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa.

Con il comma 144 della medesima disposizione era dettato anche il criterio che l'istituenda IRAP dovesse applicarsi alle «attività organizzate» dei diversi operatori e tra questi, degli esercenti arti e professioni.

Per quanto riguarda il primo aspetto — la riduzione del carico tributario complessivo per la generalità dei liberi professionisti — è fondato il dubbio che a tale risultato il legislatore delegato non sia pervenuto, non fosse che per l'ovvio dato di fatto che l'onere di alcuni tributi soppressi, quali l'ILOR e l'imposta sul patrimonio netto, colpiva in precedenza le imprese ma non gravava sulle posizioni fiscali dei liberi professionisti; mentre la non lieve aliquota unica dell'IRAP (il 4,25 per cento) e la previsione che la nuova imposta non possa essere dedotta dall'imponibile reddituale sono state indiscriminatamente dettate tanto per i lavoratori autonomi che per le imprese organizzate, aggravando verosimilmente il peso fiscale complessivo sulle professioni. La commissione non dispone peraltro di elementi di certezza che valgano a dissipare il dubbio, anche perché allo stato degli atti l'amministrazione finanziaria, nelle controdeduzioni ritualmente depositate, non ha prodotto alcun elemento di conoscenza, il quale avrebbe potuto essere vagliato al fine di soppesare l'adeguatezza delle disposizioni del decreto legislativo, nelle parti che disciplinano l'applicazione dell'imposta alle libere professioni, ai criteri dettati dalla legge di delega.

Pure pertinente all'eccesso di delega è l'altra questione che attiene alla valutazione del criterio dettato con il comma 144, riguardo all'individuazione del soggetto passivo dell'IRAP da applicare alle libere professioni. Le osservazioni che il collegio tributario ha prospettato al punto 1 con riferimento al presupposto d'imposta ed all'esigenza che esso debba attenersi al prodotto netto di unità operative «organizzate», sono confermate dal tenore della lettera *b* del comma 144, dove è contenuto il criterio che il legislatore delegato debba disciplinare la nuova imposta applicandola solo all'esercizio di «attività organizzate». Se le osservazioni già svolte trattando del presupposto d'imposta sono corrette, non può non rilevarsi che l'applicazione dell'IRAP a tutte le realtà di esercizio di una libera professione, siano o non siano esse «organizzate» (nel senso già delineato al punto 1), confligge pure per eccesso di delega con l'articolo 76 della Costituzione.

Anche tali altre questioni, attinenti all'eccesso di delega devono, quindi, essere devolute alla Corte costituzionale a che decida se le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma; all'art. 3; lettera *c*, e per effetto del rinvio in esso operato, all'art. 8, ed all'art. 16, contenute nel d.lgs. n. 446 del 1998, sono lesive dei principi e dei criteri stabiliti dai commi 143 e 144 dell'art. 3 della legge di delega n. 662 del 1996.

3. — Le altre tre questioni di illegittimità costituzionale sollevate in ricorso, sono apparse irrilevanti o si sono rivelate manifestamente infondate

3a. — Non è pertinente l'affermazione che sia stato violato l'art. 35 della Costituzione, in quanto l'IRAP tassa il lavoro dipendente e parasubordinato. L'assunto è completamente estraneo all'oggetto del ricorso, che richiede il rimborso dell'imposta pagata da un libero professionista; ed è quindi del tutto irrilevante ai fini della definizione di questo giudizio.

3b. — È manifestamente infondata l'eccezione che l'imposta viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto essa colpisce solo alcune categorie di cittadini pur essendo destinata a coprire gli oneri del servizio sanitario nazionale.

Alle Regioni affluiscono, nell'ambito del riordino complessivo del sistema fiscale che gradualmente favorisce l'affermarsi del «federalismo fiscale», imposte, o quote di imposte, da destinare ai bilanci regionali per finanziare tra l'altro anche la gestione degli ospedali, dei presidi e dei servizi sanitari, essendo le Regioni chiamate ad erogare le correlate prestazioni a favore della generalità dei cittadini, in condizioni di uguaglianza.

Da un lato, quindi, manca un nesso diretto ed esclusivo tra gettito IRAP e gestione del servizio sanitario, posto che al finanziamento del servizio concorrono anche altre entrate, quali le quote di compartecipazione a carico degli assistiti ed anche ulteriori finanziamenti a carico dello Stato, e quindi della fiscalità generale; e non è da escludere che le autonomie regionali, dimensionando adeguatamente l'offerta, siano in grado di destinare quote più o meno ampie delle proprie entrate, IRAP inclusa, a servizi regionali diversi da quello sanitario.

Per altro verso il collegio tributario ritiene che la lamentela in ricorso sia in conflitto con il concetto stesso di capacità contributiva sancito nell'articolo 53 della Costituzione, dove è presente una funzione di riparto con adozione di criteri distributivi delle risorse tra i consociati, nei limiti dell'equità e della razionalità; limiti che il legislatore ordinario non ha violato, introducendo nell'ordinamento tributario un'imposta che grava sul prodotto netto delle unità operative organizzate.

3c. — È manifestamente infondata l'asserita violazione del principio di riserva di legge sancito dall'art. 23 della Costituzione, poiché l'art. 45, comma 3 del d.lgs. 446 farebbe dipendere l'ammontare del primo acconto IRAP da determinazioni amministrative contenute in un decreto del Ministro delle finanze.

Oggetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale non è, né potrebbe essere, il decreto ministeriale, che la commissione tributaria sarebbe chiamata eventualmente a disapplicare, bensì la disposizione contenuta nel citato comma 3 dell'art. 45.

È peraltro legittimo che il legislatore abbia rinviato la definizione di alcuni elementi specifici e secondari della fattispecie imponibile alla competenza ed alla discrezionalità tecnica del Ministro delle finanze, posto che la riserva di legge contenuta nell'art. 23 non è assoluta; e che in realtà la legge 446 ha definito gli elementi fondamentali dell'IRAP: il presupposto dell'imposta, la sua base imponibile e l'aliquota da applicare. Pertanto, l'aver lasciato che il decreto ministeriale individui, per il primo anno d'imposta le misure massime di riduzione dell'acconto, è sicuramente rispettoso dei limiti imposti dalla Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e delibera 16 marzo 1956, giudica rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma; dell'articolo 3, lettera c, e per effetto del rinvio in esso operato, dell'art. 8, e dell'art.16, d.lgs. n. 446 del 1998, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione della Repubblica italiana;

Sospende il giudizio in corso e riserva ogni altra pronuncia in rito e in merito;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle notificazioni e comunicazioni di cui all'articolo 23, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina che a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

torino, addì 26 ottobre 2000

Il Presidente: firma illegibile

L'estensore: firma illegibile

01C1151

N. 928

*Ordinanza emessa il 2 maggio 2001 (prevenuta alla Corte costituzionale il 12 novembre 2001)
dal tribunale di Potenza nel procedimento penale a carico di Scaccuto Michele ed altri*

Processo penale - Prove Testimonianza indiretta - Divieto di testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) cod. proc. pen. - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio di ragionevolezza, del diritto di difesa e del diritto di sicurezza dei consociati - Violazione del principio di non dispersione dei mezzi di prova - Contrasto con il principio della parità tra accusa e difesa.

- Codice di procedura penale, art. 195, comma 4, come modificato dall'art. 4 della legge 1º marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112.

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni precedentemente rese da teste che rifiuti o comunque ometta, in tutto o in parte, di rispondere - Mancata previsione di lettura e contestazione delle stesse da parte delle parti - Mancata previsione, altresì, che le dichiarazioni utilizzate per la contestazione siano acquisite al fascicolo per il dibattimento e possano concorrere, unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, a fondare il prudente e libero convincimento del giudice sull'oggetto della prova - Incidenza sulla funzione svolta dal giudice penale e sulla efficacia della legge penale sostanziale - Violazione del diritto di azione della parte pubblica e della parte civile - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza.

- Codice di procedura penale, art. 500 come modificato dall'art. 4 (*recte*: dall'art. 16) della legge 1º marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 101, 111 e 112.

IL TRIBUNALE

All'udienza del 1º aprile 2001 nel processo n. 107/1997 R.G. Trib. Potenza a carico di Michele Scaccuto ed altri il Pubblico Ministero ha eccepito la incostituzionalità degli artt. 195 c.p.p., come modificato dall'art. 4 legge 1º marzo 2001, n. 63, recante «Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione», e 500 c.p.p., come modificato dall'art. 16 legge 1º marzo 2001, n. 63. Le ragioni del contrasto con la Carta fondamentale sarebbero le stesse, ad avviso della parte pubblica, già fatte proprie dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 24 del 1992 e 111 del 1993, per quanto riguarda la prima disposizione impugnata, e nn. 255 del 1992 e 111 del 1993 per quanto attiene alla seconda: alle motivazioni delle sentenze citate il P.M. si è riportato integral-

mente. Sussisterebbe contrasto, in buona sostanza, tra gli artt. 195 e 500 c.p.p., come di recente novellati, ed il principio di rango costituzionale della non dispersione dei mezzi di ricerca della prova, essendo il processo penale volto alla ricerca della verità storica e non già della verità processuale — artt. 3, 24, 25, 101, 111, 112 Cost. —; l'art. 195, inoltre, sarebbe contrario a canoni di ragionevolezza ed eguaglianza — art. 3 Cost. — (si allega verbale di udienza dell'11 aprile 2001, *sub* n. 1).

La causa è stata rinviata, sentite le parti, per le ragioni indicate nel relativo verbale, all'odierna udienza. Osserva il Tribunale quanto segue.

La questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 195, 4° comma, c.p.p. è nel presente processo concreta e rilevante, perché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della stessa: facendo applicazione di tale norma, infatti, il tribunale dovrebbe vietare al teste Maresciallo dei Carabinieri Vincenzo Anobile, che è indicato nella lista testimoniale regolarmente depositata ed autorizzata come persona in grado di riferire «sulle dichiarazioni di Arcieri Margherita, Scarano Mario e Scarano Luciano» (testi già escussi alle udienze 3 novembre 1998, la prima, e 20 aprile 1999, gli altri due), di riferire le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti nel corso delle indagini preliminari e regolarmente verbalizzate. La norma infatti recita: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)».

Inoltre, essa è non manifestamente infondata, per le ragioni che si passa ad illustrare.

Le disposizioni costituzionali violate dalla norma della cui legittimità il Tribunale dubita sono le seguenti: artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111, 112. Da esse, considerate sia in sé che valutate complessivamente e nelle reciproche interferenze, si traggono i seguenti valori di rango super-legislativo: eguaglianza tra le persone, formale e sostanziale (art. 3); ragionevolezza delle previsioni legislative (art. 3); diritto di difesa, nell'accezione di difesa non solo dell'imputato ma anche delle persone offese dei reati (art. 24); diritto alla sicurezza dei consociati e correlativo dovere per lo Stato di mantenere la pace tra di essi, dovere cui è strumentale la repressione dei reati, la ricerca dei responsabili e l'accertamento giusto e rapido della responsabilità penale degli imputati colpevoli e della innocenza di quelli incolpevoli (artt. 2, 3, 25, 97, 111 e 112); principio della non dispersione dei mezzi di prova nell'interesse della giustizia e della ricerca nel processo penale della verità storica e non già di quella meramente processuale (artt. 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112); principio della parità tra accusa e difesa (artt. 3, 24, 111 e 112).

Valori costituzionali che non sono rispettati dalla previsione dell'art. 195 c.p.p., come recentemente modificato dal legislatore.

Tale disposizione prevede in primo luogo che la testimonianza indiretta è ammessa, purché il teste indichi la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame (1° e 7° comma); la persona-fonte deve essere chiamata a deporre a richiesta di parte ovvero può essere convocata d'ufficio (1° e 2° comma). Se, nonostante la richiesta della parte, le persone indicate non sono state esaminate, la testimonianza indiretta non può essere utilizzata, salvo che l'esame delle persone stesse risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità (comma 3). Il comma 4, sostituito dall'art. 4 legge 1° marzo 2001, n. 63, vieta poi la testimonianza indiretta degli ufficiali di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni loro rese dalle persone informate sui fatti e verbalizzate con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b): «Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo».

La eccezione posta dal comma 4 dell'art. 195 c.p.p. alla generale disciplina dell'art. 195 e alla capacità di testimoniare appartenente ad ogni persona (art. 196, 1° comma, c.p.p., espressione dell'art. 3 della Costituzione) è sfornita di qualsiasi ragionevole giustificazione. Posto infatti che il legislatore esclude qualsiasi ipotesi di incompatibilità a testimoniare della polizia giudiziaria (v. art. 197 c.p.p. sia nella versione previgente che in quella introdotta dall'art. 5 legge 1° marzo 2001, n. 63), a meno che l'appartenente alla stessa abbia svolto le funzioni di ausiliario del pubblico ministero (art. 197, comma 1°, lett. d), c.p.p.); posto altresì che il diritto vivente comunque considera l'ipotesi di cui alla lett. d) dell'art. 197, 1° comma, non come una incompatibilità assoluta a testimoniare ma solo come un divieto di deporre su circostanze e fatti appresi nella funzioni ausiliarie e non anche sull'attività svolta in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, al di fuori quindi dell'assistenza prestata al singolo atto del magistrato (v., per tutte, Cass., Sez. IV, 23 novembre 2000, rel. Marzano, ric. Bougamni, in Guida Dir., 2000, n. 15, p. 88); ne discende che non si comprende affatto perché agli appartenenti alla p.g. debba essere inibita quella particolare forma di testimonianza, che è la testimonianza indiretta, naturalmente entro i limiti e con le garanzie di cui all'art. 195 c.p.p. Si consideri infatti quanto segue.

1) Come già sostenuto dalla Consulta nella parte motiva della sentenza n. 24 del 1992, infatti, «non si può certo sostenere, nemmeno in via di mera astrazione, che gli appartenenti alla polizia giudiziaria siano da ritenersi meno affidabili del testimone comune; a prescindere dalla palese assurdità di una ipotesi siffatta, essa risulterebbe

poi in insanabile contraddizione col ruolo e la funzione che la legge attribuisce alla polizia giudiziaria (v. l'art. 55 e il titolo IV del libro V del codice di procedura penale)», polizia giudiziaria che, si consideri, dipende funzionalmente dal Pubblico Ministero (artt. 109 della Cost. e 55, 56, 58, 59, 326, 327, 347, 348 c.p.p.), il quale, anche abbandonata la risalente definizione di «parte imparziale», è certamente magistrato in posizione di indipendenza e promotore pubblico di giustizia (cfr. sul punto le sentenze nn. 88 del 1991 e 111 del 1993 della Corte Costituzionale) ed infatti ha il dovere di svolgere «accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini» (art. 358 c.p.p.), «veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia» (art. 73, 1° comma, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), tanto che può sempre «proporre ricorso per cassazione nell'interesse della legge» (art. 77 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12).

2) «Né può ritenersi che proprio dall'attività svolta nella fase delle indagini preliminari derivi una ragionevole giustificazione atta a sorreggere il divieto di cui si discute. Si è già osservato che, se si trattasse di una incompatibilità di tale natura, essa avrebbe dovuto trovare esplicita collocazione nell'art. 197 c.p.p., dove non ne è traccia» — già ha ritenuto la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 24 del 1992 —. Tale rilievo è rafforzato dalla constatazione che nemmeno nel novellato art. 197 c.p.p. (ad opera della legge 1° marzo 2001, n. 63) vi è traccia di una siffatta incompatibilità a deporre.

3) Ed ancora, «la palese irragionevolezza della norma impugnata viene ancor più chiaramente in luce ove si consideri che [...] possono verificarsi casi in cui la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria che ha operato nell'immediatezza venga ad essere addirittura fondamentale per l'accertamento dei fatti, quando l'esame dei testimoni-fonte obbligatoriamente indicati sia impossibile per morte, infermità o ir reperibilità (art. 195 comma 3): tali ipotesi [...] possono, del resto, riguardare anche la difesa dell'imputato» (Corte Cost., sent. n. 24 del 1992). Ed è ancora più evidente che la richiamata previsione posta dall'art. 195, 3° comma, c.p.p. conferma che il divieto in esame non concreta un'ipotesi di incompatibilità a testimoniare.

4) «Né si potrebbe obiettare [sempre ad avviso della Corte Costituzionale nella parte motiva della sentenza n. 24 del 1992] che il divieto di testimonianza indiretta nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trovi un'adeguata giustificazione nei principi generali che informano il nuovo processo penale. Il metodo orale (art. 2 n. 2 legge delega) costituisce certamente uno dei principi informatori del codice vigente, ed in base ad esso il convincimento del giudice deve essenzialmente formarsi sulla base delle prove che si assumono al dibattimento nella pienezza del contraddittorio. Ma con tale principio non solo non contrasta ma anzi si conforma pienamente la testimonianza degli appartenenti attraverso dichiarazioni loro rese da altre persone, testimonianza da assumersi nei modi e nelle forme rigorosamente prescritti dell'esame diretto e del controesame [...] L'oralità della prova è fuori discussione, mentre il diritto di difesa è comunque tutelato attraverso l'interrogatorio diretto e il controinterrogatorio del testimone».

Si potrebbe, ancora, sostenere che gli appartenenti alla p.g. hanno una posizione istituzionale che li potrebbe portare, per così dire, a «parteggiare» naturalmente, sia pure in buona fede, per la tesi sostenuta dalla pubblica accusa. Il che non toglie che essi hanno come e più di tutti il dovere, penalmente assistito da sanzioni certo non risibili, di deporre secondo verità e che le loro dichiarazioni, e specialmente quelle *de relato*, non soltanto non sono assistite da alcuna fede privilegiata ma debbono essere sottoposte ad attento un vaglio di credibilità da parte del giudice, alla pari di quelle rese da qualsiasi testimone, affinché su di esse possa fondarsi un giudizio di penale responsabilità.

Per tutte le ragioni esposte, e comunque per tutte quelle già poste a fondamento della sentenza della Consulta n. 24 del 1992, da ritenersi integralmente richiamate in questa sede, si chiede alla Corte Costituzionale di dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 195, 4° comma, c.p.p., per evidente contrasto coi canoni sopra richiamati.

Potrebbe, ancora, obiettarsi che, rispetto alla citata pronuncia del 1992, è mutato il quadro giuridico di riferimento, essendo intervenuta la importante modifica costituzionale consistente nel novellato testo dell'art. 111 (legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999).

L'obiezione però sarebbe priva di fondamento perché il principio secondo il quale «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova» non implica affatto — né può implicare — il divieto per l'appartenente alla p.g. di porre in essere dichiarazioni *de relato*: nel vigente assetto processuale, infatti, la prova viene assunta in udienza, innanzi a giudice terzo, imparziale ed all'oscuro degli atti delle investigazioni preliminari, attraverso l'esame ed il controesame condotto delle parti, ciascuna delle quali ha il diritto di chiedere al giudice, privo di discrezionalità in merito, di convocare il testimone-fonte (art. 195, 1° comma, c.p.p.), disposizione rafforzata dalla previsione della inutilizzabilità della testimonianza indiretta (art. 195, 3° comma, c.p.p.).

Anche la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 500 c.p.p. nel presente processo non è meramente ipotetica ma concreta e rilevante, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della stessa: facendo applicazione di tale norma nel caso di specie il Tribunale non potrebbe acquisire le dichiarazioni rese in precedenza dal teste, che dichiara di non rammentare a causa del decorso del tempo. Ed è principio già affermato dal giudice delle leggi che il controllo sulla valutazione della rilevanza compiuta dal giudice rimettente, nel ritenere di dover fare applicazione della norma al caso sottoposto al suo esame, consiste nella verifica di una ragionevole possibilità che la disposizione denunciata sia applicabile nel giudizio a *quo* (Corte Cost., 19 giugno 1998, n. 227; *Id.*, 18 aprile 1996, n. 117; *Id.*, 12 novembre 1991, n. 409).

Appare opportuno richiamare il testo del nuovo art. 500 c.p.p., sostituito dall'art. 16 legge 1º marzo 2001, n. 63, che recita:

1. — Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata sola se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

2. — Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.

3. — Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.

4. — Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.

5. — Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

6. — A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'art. 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.

7. — Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento.

Ad avviso del tribunale, la questione di costituzionalità dell'art. 500 c.p.p. è non manifestamente infondata perché la norma appare contrastare con gli artt. 2, 3, 24, 25, 101, 111 e 112 Cost. nella parte in cui preclude al giudice di valutare, previa acquisizione del documento che le contiene, le dichiarazioni rese dai testi al pubblico ministero contenute nel fascicolo delle indagini preliminari e delle quali si è data lettura per le contestazioni.

La attuazione del giusto processo voluta dal legislatore costituente, infatti, con tutte le sue naturali e necessarie implicazioni, non può e non deve precludere al giudice di avere piena cognizione dei fatti.

Già nella motivazione della sentenza n. 255 del 1992, la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare quanto segue.

«2.1 — [...] L'oralità, assunta a principio ispiratore del nuovo sistema, non rappresenta, nella disciplina del codice, il veicolo esclusivo di formazione della prova del dibattimento; ciò perché — è appena il caso di ricordarlo — fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità (in armonia coi principi della Costituzione, come reso esplicito nell'art. 2, parte I, e nella direttiva n. 73 legge-delega, tradottasi nella formulazione degli artt. 506 e 507; *cfr.* anche la sentenza n. 258 del 1991 di questa Corte), di guisa che in taluni casi la prova non possa, di fatto, prodursi oralmente è dato rilievo, nei limiti ed alle condizioni di volta in volta indicate, ad atti formati oralmente prima ed al di fuori del dibattimento. Che la volontà del legislatore esprima anche un principio di non dispersione dei mezzi di prova emerge con evidenza da tutti quegli istituti che recuperano al fascicolo del dibattimento, e quindi alla utilizzazione probatoria, atti non suscettibili di esser surrogati (o compiutamente e genuinamente surrogati) da una prova dibattimentale [...]

2.2 — [...] Il sistema accusatorio positivamente instaurato ha prescelto la dialettica del contraddittorio dibattimentale quale criterio maggiormente rispondente all'esigenza di ricerca della verità; ma accanto al principio dell'oralità è presente, nel nuovo sistema processuale, il principio di non dispersione degli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili col metodo orale. Proprio sotto questo profilo, e cioè proprio

in raffronto al sistema nel cui ambito è destinata ad inserirsi la norma impugnata [l'originario comma 3 dell'art. 500 c.p.p., corrispondente al vigente comma 2] appare priva di giustificazione ponendo in essere una irragionevole preclusione alla ricerca della verità [...] la norma in esame istituisce pertanto una irragionevole regola di esclusione che, non solo può giocare così a vantaggio come a danno dell'imputato, ma è suscettibile di ostacolare la funzione stessa del processo penale proprio nei casi nei quali si fa più pressante l'esigenza di difesa della società dal delitto, quando per di più il ricorso all'intimidazione dei testimoni si verifica assai di frequente.

2.3 — Del resto, la preoccupazione di assicurare che elementi di prova non siano dispersi nei casi di possibile intimidazione o corruzione di testimoni affinché non depongano o depongano il falso è, come la stessa norma rende esplicito, alla base dell'ipotesi di incidente probatorio prevista dall'art. 392 comma 1 lett. b); ma se detta esigenza è stata ritenuta a tal punto meritevole di tutela dal legislatore da farne oggetto di apposita previsione, risulta del tutto incoerente che, ove lo stesso effetto che si vuole scongiurare sia accertato soltanto a posteriori (mediante la deposizione di un teste che appaia manifestamente falso o reticente), valga un regime opposto: e cioè quello della totale inutilizzabilità, al fine dell'accertamento dei fatti, delle precedenti dichiarazioni ritenute inattendibili.

3. — [...] posto che il nuovo codice fa salvo (e, in aderenza ai principi costituzionali, non poteva esser altrimenti) il principio del libero convincimento, inteso come libertà del giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, con obbligo di dare conto in motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti (art. 192), la norma in esame impone al giudice di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della stessa decisione [...] in quanto, se la precedente dichiarazione è ritenuta veritiera, e per ciò stesso sufficiente a stabilire l'inattendibilità del teste nella diversa deposizione resa in dibattimento, risulta chiaramente irrazionale che essa, una volta introdotta nel giudizio, entrata quindi nel patrimonio di conoscenze del giudice, ed esaminata nel contraddittorio delle parti (con la presenza del teste che rimane comunque sottoposto all'esame incrociato), non possa essere utilmente acquisita al fine della prova dei fatti in essa affermati».

Tali argomenti sono pienamente condivisi dal tribunale, che ne ritiene la perdurante validità anche nel mutato assetto normativo.

Perché va ribadito con decisione che il fine ineludibile del processo penale è quello della ricerca della verità storica e non già meramente processuale; diversamente orientato, come noto, è, sia pure solo tendenzialmente però, il processo civile, il cui oggetto consiste, di regola, in diritti disponibili, e che infatti coerentemente ammette un tipo di prova dal valore legalmente predeterminato — il giuramento decisorio, —. E che il sistema penale, inoltre, deve necessariamente assicurare al giudice la piena conoscenza dei fatti onde consentirgli di pervenire ad una giusta decisione. Si tratta di principi affermati in svariate occasioni dalla Consulta, tra l'altro nelle sentenze nn. 241 del 1992, 254 del 1992 e 111 del 1993.

Ebbene, nel caso in cui il teste non confermi a dibattimento quanto dichiarato in precedenza, il sistema introdotto con la novella del 1º marzo 2001 prevede una «lettura-contestazione» senza acquisizione: le dichiarazioni oggetto di contestazione non possono costituire prova dei fatti in essi affermati, ma solo servire in chiave critica per valutare la credibilità del teste, con l'eventuale effetto di paralizzare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni difformi rese a dibattimento, mentre è piuttosto problematico ritenere che la dichiarazione dibattimentale di smentita, sia essa totale o parziale, di quanto detto in precedenza possa essere idonea a far ritenere dimostrati, in positivo, i fatti negati in udienza così come descritti nella prima versione. E se sinora i profili problematici sono non pochi e non lievi, l'aspetto che il legislatore ha totalmente obliterato, come posto in luce già nei primi commenti dottrinali sul tema, è la disciplina degli effetti del silenzio del teste dovuto a carenza di ricordi, in genere a causa del lungo, e talora lunghissimo, decorso del tempo tra la verifica degli accadimenti e l'accertamento giudiziale. Non è affatto scontato che il vuoto normativo sul punto autorizzi la lettura — contestazione, sia pure senza acquisizione, prevista dal legislatore: ma anche a voler ritenere ammesso tale meccanismo di lettura finalizzata alla contestazione (tale infatti è l'interpretazione accolta dal tribunale), la impossibilità di acquisire il verbale delle precedenti dichiarazioni preclude in maniera ingiustificabile al giudice di avere piena conoscenza dei fatti che deve giudicare e limita, sino a snaturarla, la peculiare funzione del giudice penale (artt. 101 e Cost.), priva di efficacia la legge penale sostanziale (art. 25 Cost.), viola il diritto costituzionale di azione della parte pubblica e della parte civile (artt. 3, 24 e 112 Cost.), svuota di effettiva tutela i diritti inviolabili dell'individuo riconosciuti dalla costituzione e salvaguardati dalla legge penale (artt. 2, 25, 112 Cost.). Non occorre aggiungere altro per convenire che è nel contempo gravemente ferito il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

In sostanza, dunque, il legislatore ha ripristinato la regola di esclusione probatoria già posta nell'originaria versione dell'art. 500 c.p.p. e già giudicata non conforme a Costituzione dal giudice delle leggi nella richiamata sentenza n. 255 del 1992 per irragionevole contrasto con i principi della non dispersione delle fonti di prova e del libero convincimento del giudice.

Anche in questo caso si potrebbe obiettare che l'introduzione dell'art. 111 della Costituzione ha mutato i parametri di riferimento.

Ma è evidente, ad avviso del tribunale, che il principio secondo il quale «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova» non è violato dal meccanismo della acquisizione delle precedenti dichiarazioni nell'ipotesi in cui permanga difformità all'esito della lettura-contestazione. Ed è sul punto necessario richiamare integralmente tutte le argomentazioni ampiamente e persuasivamente svolte dalla Consulta nelle motivazioni delle note sentenze n. 255 del 1992 e naturalmente *mutatis mutandi* n. 361 del 1998, ed in particolare i seguenti passaggi tratti dalla ultima delle citate sentenze:

«Sul piano costituzionale, viene [...] in gioco la funzione del processo penale, che è strumento, non disponibile dalle parti, destinato all'accertamento giudiziale dei fatti di reato delle relative responsabilità. Tale funzione non può essere utilizzata per attenuare la tutela — piena e incoercibile — del diritto di difesa, coesistente allo stesso processo. Sono invece censurabili sotto il profilo della ragionevolezza, soluzioni normative che, non necessarie per realizzare le garanzie della difesa, pregiudichino la funzione del processo»;

«[...] funzione essenziale del processo [...] è appunto quella di verificare la sussistenza dei reati oggetto del giudizio e di accertare le relative responsabilità. Da un lato, non è conforme al principio costituzionale di ragionevolezza una disciplina che precluda a priori l'acquisizione in dibattimento di elementi di prova raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare; dall'altro, la tutela del diritto di difesa impone che l'ingresso di tali elementi nel patrimonio di conoscenze del giudice sia subordinato alla possibilità di instaurare il contraddittorio tra il dichiarante e il destinatario delle dichiarazioni».

Infatti, il contraddittorio, l'oralità e l'immediatezza sono salvaguardate dal meccanismo dell'esame e del controesame, condotto dalle parti, del teste sia che risponda, sia che si rifiuti di rispondere, sia che risponda solo parzialmente, sia che non ricordi nulla, sia che ricordi solo in limitata misura. E le letture-contestazioni e le eventuali successive acquisizioni sono pienamente compatibili col contraddittorio. Se infatti nel corso dell'esame il testimone rende una dichiarazione difforme dalla precedente, dopo la lettura-contestazione sarà sollecitato dalla parte che conduce l'esame a spiegare la contraddizione, quindi le altre parti in sede di controesame potranno a loro volta porre domande su tutto ciò che rileva nella loro prospettiva ed anche sulla discrasia; all'esito, il giudice potrà a sua volta intervenire per chiedere spiegazioni circa la difformità. E non è seriamente contestabile, dunque, che le dichiarazioni lette per le contestazioni non siano assunte in contraddittorio. Ed è sulla base delle risposte del teste, delle eventuali motivazioni dei suoi «non ricordo», della considerazione del tempo trascorso dai fatti, della valutazione dell'atteggiamento complessivo del dichiarante che il giudice potrà, nel suo prudente apprezzamento stimare più attendibili le dichiarazioni rese a dibattimento o, eventualmente, quelle originarie. Il giudice dovrà comunque, come è ovvio, dare conto dei criteri di giudizio adottati attraverso la motivazione e le parti potranno avvalersi dei comuni mezzi di impugnazione.

Affinché il giudice abbia una corretta piattaforma cognitiva è indispensabile che possa acquisire e poter valutare con prudente apprezzamento le dichiarazioni rese in precedenza e regolarmente acquisite, nell'ipotesi che vi sia una qualche forma di difformità, *lato sensu* intesa, tra le dichiarazioni dibattimentali e le prime.

La soluzione adottata dal legislatore della riforma, invece, fa dipendere da un evento assolutamente imprevedibile, incontrollabile e, in estreme ipotesi-limite, capriccioso, la decisione sulle controversie penali. Ed è ben vero che il teste falso o reticente potrà andare incontro a sanzioni penali anche di una certa gravità, ma ciò che rileva nel processo principale non è incrementare il numero dei processi penali trasmettendo gli atti contro i testi quanto giungere ad un accertamento serio, completo, equilibrato, giusto, in ordine ai fatti di reato per cui il P.M. ha esercitato l'azione penale, punendo secondo giustizia chi si è reso responsabile di delitti ed offrendo un ristoro anche solo morale alle vittime ma pure restituendo l'onore, la libertà personale ed il patrimonio agli imputati innocenti. Ed è quindi indispensabile un meccanismo rigoroso nelle modalità di acquisizione delle prove, quale è quello dell'esame e del controesame condotto dalle parti in pubblica udienza in posizione di parità innanzi ad un giudice terzo ed imparziale, ma congegnato in modo tale da non disperdere irragionevolmente le fonti di prova, da non costringere il giudice ad una presa d'atto quasi notarile delle dichiarazioni o del silenzio del teste, da salvaguardare in ultima analisi il principio di sicura rilevanza costituzionale del libero (e naturalmente prudente) convincimento del giudice. Nell'interesse non certo della parte pubblica, che nel dibattimento è portatore di una tesi da dimostrare, ma della giustizia e degli stessi imputati, cui non è affatto detto che i «non ricordo» del teste possano apportare vantaggio.

Nè può seriamente dubitarsi che la utilizzazione anche a fini probatori (o potenzialmente a fini probatori) delle precedenti dichiarazioni rese dal teste e lette ed eventualmente acquisite al fascicolo per il dibattimento sia

conforme alla regola secondo cui «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore» (art. 111 4° comma, Cost.). Le dichiarazioni lette per la contestazione presuppongono infatti l'esame ed il controesame del testimone e dunque la ampia possibilità delle parti di chiedere chiarimenti e di dimostrare la sua attendibilità/inattendibilità.

Inoltre, il sistema introdotto con la novella fa ricadere il rischio, purtroppo piuttosto frequente in un sistema che, nonostante le buone intenzioni (art. 111, 2° comma, Cost., secondo il quale la legge assicura la ragionevole durata del processo), non riesce a garantire un giudizio entro tempi ragionevoli, della dimenticanza e dell'imperfetto ricordo esclusivamente sul Pubblico Ministero, con ciò violando il principio della parità delle parti, il diritto all'azione, il diritto alla difesa delle parti civili, il diritto alla salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo e delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (artt. 2, 3, 24, 25, 112 Cost.).

E che tale rischio sia imprevedibile, per le plurime cause che possono determinare il non ricordo, ma, soprattutto, inevitabile con gli strumenti che l'ordinamento vigente appronta lo si desume dalla disciplina dettata dall'art. 392 c.p.p. che regola l'incidente probatorio. A seguito della modifica introdotta dall'art. 4, 1° comma, legge 7 agosto 1997, n. 267, infatti, nel corso delle indagini preliminari (e nell'udienza preliminare: Corte cost., sent. n. 77 del 1994) le parti possono sempre chiedere che si proceda all'assunzione anticipata con le forme e le garanzie del dibattimento dell'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri e all'esame delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. senza che ricorrano specifici presupposti di pericolo per la genuinità della prova, [art. 392, 10 comma, lett. c) e d)], mentre per ottenere l'assunzione di una testimonianza in incidente probatorio è necessario che sussistano o gravi ragioni di salute inerenti il teste che facciano ritenere probabile che non potrà essere esaminato a dibattimento ovvero il «fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso» [art. 392, 1° comma, let. a) e b), c.p.p.].

Non vi è dunque alcun istituto processuale che possa prevenire o rimediare il fenomeno del mancato o impreciso ricordo del teste. Ciò che conferma ulteriormente la irragionevolezza della disciplina posta dall'art. 500 c.p.p.

Ed è per tutte queste ragioni che il tribunale chiede alla Consulta di riconoscere che la vigente disciplina dell'art. 500 c.p.p. confligge con le disposizioni poste dalla Costituzione agli artt. 2, 3, 24, 25, 101, 111 e 112 e, in conseguenza, di dichiarare la norma impugnata incostituzionale nella parte in cui non prevede che, qualora il teste rifiuti o comunque ometta, in tutto o in parte, di rispondere, anche a causa di mancato o impreciso ricordo, su fatti e circostanze già oggetto di sue precedenti dichiarazioni contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero, le parti possono procedere a lettura-contestazione delle stesse e nella parte in cui non prevede che quando, a seguito della contestazioni, permane difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite al fascicolo per il dibattimento e possono concorrere, unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, a fondare il prudente e libero convincimento del giudice sull'oggetto della prova.

P. Q. M.

Il Tribunale di Potenza,

Visti gli art. 1 legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, L. 1° marzo 1953, n. 87;

Dichiara

Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, 4° comma, c.p.p., come modificato dall'art. 4 L. 10 marzo 2001, n. 63, nella parte in cui prevede il divieto per gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione; ed inoltre

Dichiara

Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 c.p.p., come modificato dall'art. 4 legge 1° marzo 2001, n. 63, nella parte in cui non prevede che, qualora il teste rifiuti o comunque ometta, in tutto o in parte, di rispondere, anche a causa di mancato o impreciso ricordo, su fatti e circostanze già oggetto di sue precedenti dichiarazioni contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero, le parti possono procedere a lettura-contestazione delle stesse e nella parte in cui non prevede che quando, a seguito della contestazioni, permane difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite al fascicolo per il dibattimento e possono concorrere, unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, a fondare il prudente e libero convincimento del giudice sull'oggetto della prova, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 25, 101, 111 e 112 della Costituzione; e, per l'effetto,

Sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati;

Ordina trasmettere gli atti alla Corte costituzionale ed in conseguenza manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei Deputati e per tutti gli adempimenti di legge.

Ordinanza depositata in udienza.

Potenza, addì 2 maggio 2001

Il Presidente: MAGRONE

01C1152

N. 929

Ordinanza emessa il 18 settembre 2001 dal G.I.P. del Tribunale di Venezia su atti relativi a persona da identificare

Processo penale - Indagini preliminari - Opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Fissazione dell'udienza in camera di consiglio - Lesione del principio della ragionevole durata del processo - Disparità di trattamento rispetto ed ipotesi analoga - Lesione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Violazione del principio di indipendenza del giudice e del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 410, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101, 111, 112.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE DEL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

N. 3882/01 R.G. notizia di reato

N. 12282/01 R.G. G.I.P.

ORDINANZA

Il G.I.P.

letti gli atti del procedimento sopraindicato nei confronti originariamente di «persona da identificare», la richiesta di archiviazione del P.M. e l'opposizione del querelante-parte offesa

O S S E R V A

Con querela proposta il 6 febbraio 2001 Vejsel Nevzat, dopo aver illustrato i fatti, chiese alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia di procedere penalmente nei confronti di Gesuato Maria per i reati previsti e puniti dagli artt. 612 e 594 c.p.

Il P.M., senza svolgere alcuna indagine e senza nemmeno iscrivere nel Registro di cui all'art. 335 c.p.p. il nominativo della denunciata, ha richiesto l'archiviazione sostenendo testualmente che «Le sole dichiarazioni della parte offesa non consentono una completa ed esaustiva ricostruzione degli episodi narrati in querela ed, in assenza di ulteriori riscontri, non consentono di sostenere l'accusa in giudizio».

Avverso la richiesta del P.M. il querelante, a mezzo del suo legale, ha presentato opposizione facendo presente come la costante giurisprudenza di legittimità, pur suggerendo le opportune cautele, non ha mai radicalmente escluso l'attendibilità delle sole dichiarazioni della parte offesa.

E comunque nel caso di specie l'opponente ha indicato vari testimoni del fatto lamentando come una di queste persone informate fosse già stata segnalata nell'atto di querela senza che il P.M. avesse provveduto a sentirla.

Pertanto, sia a seguito della predetta opposizione sia perché a questo giudice appare fin da ora per nulla convincente la richiesta di archiviazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 410 e 409, comma 2, c.p.p., dovrebbe essere fissata un'apposita udienza in camera di consiglio.

In tale prospettiva, è stato richiesto al P.M. di iscrivere il nominativo della Gesuato nel registro di cui all'art. 335 come stabilito dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 176 del 10/18 maggio 1999.

Peraltro, appare non manifestamente infondata la possibilità che la previsione di tale udienza contrasti con norme di rilievo costituzionale.

In particolare, l'attuale formulazione dell'art. 111 Costituzione prescrive che la legge debba assicurare una ragionevole durata del «processo».

Tanto si deve intendere, per forza di cose, riferito anche al «procedimento» laddove con la procedura dettata dall'art. 409 c.p.p. i tempi si dilatano indefinitamente sia per la fissazione dell'udienza — che con l'attuale carico di lavoro dei G.I.P. non può essere affatto sollecita —, sia per il tempo necessario per le notifiche, sia per il tempo necessario ad esperire le ulteriori indagini sia, eventualmente, per tutti i possibili frequenti inconvenienti quali la necessità di rinvio dell'udienza per difetto di notifiche o la necessità di svolgere accertamenti per reperire l'indagato.

Al riguardo, si deve ricordare la direttiva di cui al n. 1, comma 1, art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 31 («massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale») che, anche se non costituisce naturalmente un principio di carattere costituzionale, ha assunto una valenza generale tale nella formazione e nell'interpretazione della legislazione procedurale da essere stato richiamato dalla stessa Corte costituzionale.

Infatti, appare opportuno menzionare proprio l'insegnamento della Corte (ord. n. 241 del 1991) della necessità di norme preordinate allo scopo di perseguire finalità di giustizia e di pervenire alla sollecita definizione del procedimento (v. anche ord. n. 8 del 1992, sent. n. 56 del 1993, sent. n. 59 del 1993, ord. n. 22 del 1995).

Evidentemente in tale prospettiva il legislatore ha anche emanato la legge 24 marzo 2001 n. 89 intitolata proprio «Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo» che richiama espressamente l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

L'art. 1 della testé menzionata Convenzione indica «ogni persona» quale titolare di diritti ed in tale categoria rientra certamente la parte offesa di un reato a cui il codice di procedura riconosce vari diritti e facoltà (v. artt. 90 e ss.) fino al diritto appunto di presentare opposizione alla richiesta di archiviazione e chiedere la celebrazione di un'apposita udienza.

Senza considerare che la parte offesa, in qualità di danneggiato dal reato, può costituirsi parte civile cosicché rientra specificamente nella previsione di cui all'art. 6 della predetta Convenzione.

Nel caso di specie — come in molti analoghi casi — appare evidente come la celebrazione dell'udienza si risolve in una assolutamente inutile perdita di tempo dal momento che essa si concluderebbe certamente con l'indicazione al P.M. di effettuare indagini sentendo le persone che sembra possano riferire sui fatti.

Né nel caso di specie potrebbe condurre ad una diversa soluzione il contraddittorio fra opponente ed indagata giacché le deduzioni di quest'ultima farebbero pur sempre ritenere conforme a giustizia l'audizione dei «testimoni» al fine di poter addivenire all'accertamento della verità.

Insomma, la parte offesa subisce un ingiustificato ed inutile ritardo procedurale nella decisione.

Per converso, tale situazione comporta una valenza negativa anche per l'indagato poiché nel caso in cui le indagini dimostrino l'insussistenza del reato ascrittogli ovvero qualunque altra causa di improcedibilità o di assoluzione si sarebbe irreparabilmente verificato il mancato rispetto del ragionevole termine con conseguente danno, quantomeno non patrimoniale poiché il nominativo resterebbe iscritto per lunghissimo tempo nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.

Ne consegue, quindi, in ogni caso, la violazione dell'art. 111 della Costituzione.

Si trascrivono, inoltre, per quanto possano essere pertinenti nella fattispecie, le motivazioni del provvedimento con cui questo giudice ha sollevato in data 15 giugno 2000, questione di legittimità costituzionale sempre in ordine all'obbligo stabilito dall'art. 409 c.p.p. di celebrare l'udienza camerale su cui la Corte non si è ancora pronunciata (si è appreso che l'udienza è fissata il 10 ottobre 2001):

«La disposizione è in manifesta difformità con quella di cui all'art. 406 c.p.p. in tema di richiesta del P.M. di proroga dei termini per «giusta causa» che, abitualmente, si identificano appunto con la necessità di esperire ulteriori indagini.

Orbene, per tale ipotesi non è affatto prevista la fissazione di una camera di consiglio bensì solo la notifica alle parti interessate della richiesta con avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni.

Quindi, il giudice può provvedere in senso positivo «*de plano*» con ordinanza.

Ed è da notare che l'interessato non ha diritto a prendere visione degli atti e, addirittura, viene a conoscere solo, del tutto genericamente, della «indicazione della notizia di reato» (art. 406, primo comma, c.p.p. e *cf.*, al riguardo, Cass., sez. VI; sent. 3025, 6/28 agosto 1992, Ferlin; conf sez. VI; c.c. 6 agosto 1992, n. 3027: «Quanto al requisito dell'indicazione della "notizia di reato", lo stesso è assolto con l'indicazione delle ipotesi di reato per le quali vengono svolte le indagini, senza che siano necessarie indicazioni temporali e spaziali del fatto, requisiti che sono, invece, previsti per l'informazione di garanzia.

Ciò in quanto l'informazione di garanzia è prevista per consentire all'indagato di approntare difese "di merito", mentre la notizia di reato deve essere indicata nella richiesta di proroga *ex* art. 406 c.p.p. soltanto quale "punto di riferimento" del vero oggetto del contraddittorio, che riguarda essenzialmente i motivi addotti dal P.M. per giustificare la sua richiesta»).

Nell'ipotesi di cui all'art. 409 c.p.p., invece, la persona sottoposta alle indagini ha diritto di conoscere tutti gli atti (comma 2: «Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria») e si svolge una vera e propria udienza a cui l'interessato partecipa con il difensore.

Non è dato comprendere la differenza dal momento che nel primo caso il legislatore reputa sufficiente un mero «contraddittorio cartolare» e l'interessato ha diritto ad una conoscenza talmente limitata della *notitia criminis* a suo carico e non ha diritto a conoscere gli atti tanto da risolversi quasi sempre le sue «memorie» in semplici affermazioni di principio o astratte. Nel secondo caso, invece, del tutto simile al primo come si preciserà successivamente, l'indagato ha «diritto» al massimo delle garanzie processuali.

Si è testé affermato che la situazione presenta manifeste analogie nelle due ipotesi in quanto nel caso di cui all'art. 406 c.p.p. la necessità di ulteriori indagini viene prospettata da una parte per iscritto e, quasi sempre genericamente, contraddetta regolarmente per iscritto dall'altra parte.

Il giudice, poi, ha la possibilità di accogliere la richiesta di proroga del termine e, quindi, di autorizzare il compimento di ulteriori indagini in base appunto alle semplici deduzioni scritte delle due parti.

Nè tanto appare assolutamente incostituzionale dal momento che il cittadino ha diritto ad esercitare la sua difesa (art. 24 Costituzione) ma non già ad impedire che vengano svolte indagini nei suoi confronti a fronte di una ipotesi di reato e di una sua eventuale responsabilità supposta dal P.M. ed avallata da un giudice.

Nell'ipotesi di cui all'art. 409 c.p.p. dovrebbe, a tutto concedere, potersi seguire esattamente la stessa procedura giacché in questo caso non si tratta affatto di un'opinione di una parte bensì di quella di un giudice terzo che, eventualmente dopo aver notificato alle parti le sue perplessità in ordine alla richiesta di archiviazione, egualmente alla luce di un «contraddittorio cartolare» possa decidere senza che occorra fissare un'apposita udienza, la cui oralità si rivela inutile proprio alla luce della circostanza che le due parti contrapposte hanno già espresso per iscritto le proprie rispettive ragioni.

Si palesa, quindi, una disparità di trattamento tra due situazioni sostanzialmente eguali con lesione del principio di cui all'art. 3 della Carta costituzionale.

Il tutto, poi, potrebbe contrastare inesorabilmente con il criterio del «buon andamento dell'amministrazione», prescritto dall'art. 97 Costituzione, in quanto la inutile lungaggine della procedura lamentata potrebbe, alla fine, comportare che le nuove indagini confermino l'esattezza della richiesta di archiviazione del P.M. cosicché si sarebbe inutilmente speso tempo, lavoro e denaro pubblico.

Tanto potrebbe avvenire proprio nel caso di specie sul rilievo che le ulteriori indagini non portino a risultati tali da poter sostenere validamente l'accusa in giudizio.

Ma ciò non deve comportare che quella che può inizialmente apparire una ragionevole «pista investigativa» venga tralasciata in base ad una più o meno fondata supposizione, sfornita al momento di concreti riscontri.

Senza, si ribadisce, che si sia realizzato o, al contrario, sia stato pretermesso il diritto di difesa dell'indagato.

In definitiva, una simile inazione comporta che il giudice non è più «soltanto soggetto alla legge», come prescritto dal secondo comma dell'art. 101 Costituzione, bensì alla convenienza (o peggio ancora alla immotivata discrezionalità).

Oltretutto, la legge, ponendo praticamente ed inevitabilmente il giudice di fronte a tale scelta, favorisce un ulteriore contrasto con le disposizioni dell'art. 97 Costituzione in quanto non è più assicurata la «imparzialità» dell'amministrazione.

Infatti, *rebus sic stantibus* si finisce inesorabilmente, quantomeno, per fornire maggior rilievo e, quindi, creare una vera e propria corsia preferenziale con la fissazione dell'udienza, solo per quei casi che, ad «insindacabile» giudizio del G.I.P., meritino un approfondimento per la loro importanza, per la facilità delle indagini ovvero per altri motivi.

A scapito degli altri casi in cui, al contrario con una procedura semplificata, si potrebbe agevolmente disporre che il P.M. effettui delle ulteriori, magari brevi e facili, indagini.

E tanto comporta sotto un altro aspetto ancora la violazione del principio dell'eguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione giacché, in tal modo, una parte, cioè il P.M., ottiene di fatto l'affermazione della propria volontà in molte fattispecie per — va ribadito — l'impossibilità pratica del giudice di fissare l'udienza camerale.

Senza considerare, a tale proposito, anche la sussistenza della violazione del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale prescritto dall'art. 112 Costituzione.

Basti pensare che il Pubblico Ministero — la fattispecie in esame ne è un eloquente conferma — sceglie semplicemente e genericamente di non esercitare l'azione penale con la motivazione che non emergono fattispecie di rilevanza penale.

È pur vero che azione penale obbligatoria non significa consequenzialità automatica tra notizia di reato e processo né dovere del Pubblico Ministero di iniziare il processo per qualsiasi «*notitia criminis*».

Tuttavia, in tali casi, col suo comportamento, il Pubblico Ministero finisce per vanificare in gran misura il potere-dovere di controllo del giudice per le indagini preliminari.

Proprio la Corte costituzionale ha precisato che il predetto controllo del giudice riguarda l'attività omissiva del Pubblico Ministero sì da fornirgli la possibilità di contrastare le inerzie di quest'ultimo e di evitare che le sue scelte si traducano in esercizio discriminatorio dell'azione [o inazione] penale (v. sentenza n. 88 del 1991).

La stessa situazione di disparità di trattamento si realizza, poi, a favore della parte offesa benestante la quale, potendo avvalersi della prestazione di un professionista, ha la possibilità di presentare un'opposizione ineccepibile che costringerà il giudice a fissare, sia pure tardivamente, la camera di consiglio.

Né appare giustificabile una simile tendenza discriminatoria con la direttiva di cui all'art. 227 d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 sull'istituzione del giudice di primo grado.

A parte il fatto che tale norma sembra ormai superata dalla più recente legislazione, essa suscita non poche perplessità di illegittimità costituzionale proprio per i motivi predetti.

Vi è ancora un'ulteriore aspetto di violazione del principio di «buon andamento» poiché, in molti casi quale appunto quello in esame, il risultato utile per la giustizia dipende dalla rapidità e tempestività con cui vengono svolte le indagini.

È di tutta evidenza come tutti i ritardi conseguenti alla fissazione e celebrazione dell'udienza (oltre al fatto che l'interessato prende conoscenza del procedimento e degli elementi a suo carico) rendano sovente inutili ovvero molto inconsistenti le ulteriori investigazioni.»

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale nei sensi di cui in motivazione dell'art. 410, comma 3, c.p.p. per violazione degli artt. 3, 97, 101, 111, 112 della Costituzione.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con sospensione del giudizio in corso.

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, oltre che di notificarla alle parti private e comunicarla al P.M.

Quindi, la cancelleria invierà gli atti alla Corte costituzionale.

Venezia, addì 18 settembre 2001

Il Presidente aggiunto: GALLO

01C1153

N. 930

*Ordinanza emessa l'8 agosto 2001 dal Tribunale di Treviso
nel procedimento civile vertente tra Zambon Anna e Zambon Maria Luigia*

Esecuzione forzata in genere - Esecuzione di obblighi di fare e di non fare - Idoneità come titolo esecutivo del verbale di conciliazione giudiziale - Mancata previsione - Omissione ritenuta dal diritto vivente non superabile in via interpretativa Ingiustificata disparità di trattamento fra chi sceglie la conciliazione e chi ottiene la sentenza di condanna - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo - Contrasto con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Indiretta lesione del principio *pacta sunt servanda* - Violazione della garanzia di effettività della tutela giurisdizionale.

- Codice di procedura civile, art. 612.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24, 111 e 113; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6.

IL TRIBUNALE

in persona del G.O.T. dott. Gianluca Dalla Riva

nella causa promossa da:

Zambon Anna (avv. F. Scanferlato)

contro

Zambon Maria Luigia (avv. E. Zuliani)

oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., promossa dalla sig.ra Zambon Anna avverso la procedura esecutiva iniziata dalla sig.ra Zambon Maria Luigia per l'esecuzione di obblighi di fare sulla base di un verbale

di conciliazione giudiziale, veniva contestato che fosse possibile nel nostro ordinamento considerare il verbale di conciliazione giudiziale titolo esecutivo idoneo a consentire l'esecuzione di obblighi di fare ai sensi dell'art. 612 c.p.c., richiedendo espressamente la norma esclusivamente una sentenza di condanna.

Controparte contestava tale ricostruzione, ritenendo che fosse prima di tutto possibile una interpretazione estensiva della norma nel senso di ricomprendere anche i verbali di conciliazione giudiziale, anche perché altrimenti interpretando la norma nel senso evidenziato dall'opponente, questa sarebbe stata costituzionalmente illegittima. Sul punto la difesa della Zambon Anna precisa poco nella memoria di replica *ex art.* 183 c.p.c. del 15 settembre 2000, i riferimenti costituzionali della pretesa illegittimità dell'art. 612 c.p.c. consistenti nella violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe l'utilizzo di titoli esecutivi quali i verbali di conciliazione giudiziali. Peraltro non si rinviene una adeguata analisi della problematica, che merita evidentemente un solido approfondimento, per far emergere i contrasti con i principi costituzionali.

Questo giudice infatti ritiene per propria analisi che sussista un dubbio di non manifesta infondatezza relativamente all'art. 612 c.p.c. per contrasto con varie norme costituzionali e in particolare con gli artt. 3, 10, 24, 111, 113 della Costituzione.

Prima di tutto è bene sgomberare il campo dalla prima osservazione che è stata invero proposta dalla difesa di una delle parti, che invitava questo giudice a interpretare estensivamente l'art. 612 c.p.c. Il punto è pregiudiziale, atteso che nel giudizio di costituzionalità è necessario che sia verificata la possibilità di altra interpretazione del dettato normativo che si concili con l'assetto costituzionale. Tale ipotesi è da escludersi, perché seppure il giudicante non ignora che esistono isolati precedenti, peraltro della giurisprudenza di merito (Trib. Foggia 20 febbraio 1953), che hanno ritenuto idoneo anche il verbale di conciliazione giudiziale, tuttavia il diritto vivente ha assunto ormai una decisa posizione inversa. Infatti è noto che la disposizione normativa può nel corso del tempo, delinearsi secondo indirizzi interpretativi, che assumono contorni sempre più definiti, fino a diventare, sotto l'egida di chi è tenuto alla funzione di nomofilachia, pressoché vincolanti per l'interprete.

Nel caso di specie infatti, la giurisprudenza di legittimità ha rifiutato in più occasioni (Cass. 1997 n. 253; Cass. 1994 n. 10713; 1955 n. 1531; 13 ottobre 1954 n. 3637), la tesi che il verbale di conciliazione fosse titolo esecutivo idoneo all'esecuzione degli obblighi di fare e non fare ai sensi dell'art. 612 c.p.c. Gli argomenti a fondamento di tale conclusione, tralasciando l'argomento letterale, di per sé molto debole, che viene superato dallo stesso orientamento in parola, estendendo il termine sentenza a qualunque provvedimento di condanna, sono soprattutto due. Il primo tiene conto della natura del verbale di conciliazione che non è assimilabile quanto agli effetti ad una sentenza passata in giudicato, dovendosi invece considerarsi quale titolo contrattuale esecutivo, sulla scorta degli atti notarili e simili (Cass. 1997 n. 258). Sul punto il giudicante osserva che anche se così fosse ciò non esclude la possibilità per il legislatore di attribuire a tali atti, effetti ulteriori e non limitati a quelli di semplice titolo contrattuale esecutivo, quindi solo alle somme di denaro in essi contenuti (come nel caso degli atti notarili e simili *ex art.* 474 n. 3).

Al verbale di conciliazione si attribuisce infatti titolo anche per l'esecuzione per consegna e rilascio (Cass. 28 aprile 1950 n. 1135, ma si veda sul punto anche prese di posizione dello stesso legislatore che indicano il verbale di conciliazione titolo idoneo per il rilascio, per es. art. 10 X comma d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, come modificato con l. conv. 25 marzo 1982 n. 94 «Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, è sospesa fino al 31 dicembre 1982»). Si attribuiscono quindi effetti peculiari al verbale di conciliazione che non sono propri di quelli meramente contrattuali limitati solo alle somme di denaro.

Altro argomento con cui si nega l'idoneità del verbale di conciliazione quale titolo ai sensi dell'art. 612 c.p.c., risiede nel fatto che solo un provvedimento del giudice può contenere l'accertamento positivo della fungibilità e quindi della coercibilità dell'obbligo di fare. Si conclude quindi per esclusione *in toto* della liceità di fondare un'esecuzione di obblighi di fare o non fare sulla base di un verbale di conciliazione.

Questo giudice ritiene che tale norma, così come emerge dal diritto vivente, presenti dubbi di legittimità costituzionale.

La carta costituzionale detta principi anche in ordine al processo, tra cui quello civile.

Fondamentale è sempre il divieto di disparità di trattamento *ex art.* 3 Cost., che nel contesto in parola si esprimerebbe nel fatto che diversa tutela avrebbero il soggetto che ottiene la sentenza e colui che, conciliando,

abbia ottenuto un verbale di conciliazione. Si tratta di ipotesi sostanzialmente identiche, atteso che il secondo non ottiene altro che in via anticipata secondo lo schema processuale predisposto dal legislatore, quello che il primo ottiene con sentenza, ma che vedono poi tutele differenti, dovendo colui che ha conciliato, fare affidamento sulla controparte per quanto attiene all'esecuzione degli accordi o tornare di nuovo dal giudice. Il tutto senza una effettiva ragione che giustifichi tale disparità, non trovando ostacolo neppure l'argomento citato innanzi, del necessario accertamento circa l'eseguibilità, da effettuarsi solo con sentenza da parte del giudice.

Tale obiezione presenta peraltro una contraddizione con altra giurisprudenza altrettanto ferma, con cui si sostiene la tesi che il giudice dell'esecuzione può sempre anche successivamente alla creazione del titolo esecutivo dichiararne la non eseguibilità per fatti sopravvenuti, sostenendosi sul punto che la parte eseguita potrebbe fare opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare l'eseguibilità del titolo per fatto sopravvenuto. L'ipotesi può essere esemplificata con il caso dell'immobile di cui sia statuita in sentenza la demolizione o ricostruzione e che successivamente questa sia divenuta giuridicamente impossibile per *factum principis* (si pensi al modificarsi degli strumenti urbanistici, che rispettivamente pongano un divieto a demolire, per es. per salvaguardare interessi culturali o per inverso creino un divieto a costruire). In tali casi viene ammesso che sia il giudice dell'esecuzione colui che debba valutare se gli obblighi di fare o non fare siano ancora eseguibili e quindi coercibili, di conseguenza non si comprende perché se è possibile che tale esame possa essere fatto dal giudice per fatti sopravvenuti, non possa avvenire fin dall'origine, come nel caso di un verbale di conciliazione. Se questo contenesse di per sé obblighi non eseguibili, la controparte potrebbe ben fare opposizione all'esecuzione e spetterebbe sempre al giudice dell'esecuzione, decidere sull'eseguibilità e quindi sulla coercibilità degli obblighi dedotti nel verbale di conciliazione.

La tesi che ha prevalso stride poi con i principi di cui agli artt. 3, 10, 24, 111 e 113 Cost.

L'art. 10, con conseguente costituzionalizzazione del principio *pacta sunt servanda*, viene violato in via indiretta per contrasto dell'art. 612 c.p.c. nell'interpretazione esaminanda, con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali adottato a Roma il 4 novembre 1950 e reso esecutivo con legge 4 agosto 1950 n. 848, in quanto si prevede il principio di ragionevolezza della durata dei processi e quindi del conseguente corollario della necessità che il legislatore non imponga inutili carichi processuali, che impediscano una effettiva tutela in tempi ragionevoli.

Tale principio, anche identificato con quello secondo cui la durata del processo non deve andare a danno di chi ha ragione, si ricava peraltro anche in altre norme costituzionali come nell'art. 3 e 113 Cost. «il principio, per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione, di cui la dottrina non solo italiana fin dagli inizi del corrente secolo ha dimostrato la validità desumendola e al contempo confortandola con richiami di disposizioni normative e provocando l'inserzione nel codice di rito civile del '42 dell'art. 700 ... che si esibisce quale espressione di direttiva di razionalità tutelata dall'art. 3, comma primo, Cost. e, in *subiecta materia*, dall'art. 113 Cost.» (Corte cost. 1985 n. 190).

In base poi all'art. 24 Cost. si è visto riconosciuto il principio che garantisce la tutela giurisdizionale «effettiva», che quindi impone un controllo su quelle procedure che ritardano od ostacolano inutilmente l'esercizio dell'azione, senza che queste siano finalizzate alla tutela di interessi di ordine generale (Corte cost. 2000 n. 276).

Non si comprende quale sarebbe l'interesse di carattere generale sotteso al divieto di avvalersi del verbale di conciliazione giudiziale come titolo esecutivo, per eseguire gli obblighi di fare e non fare, il cui vaglio circa l'eseguibilità sarebbe sempre sotto al controllo del giudice dell'esecuzione, mediante l'opposizione all'esecuzione proponibile dalla controparte, il cui esito sarebbe poi oggetto di possibile appello o ricorso per Cassazione, atteso che verterebbe sul diritto a procedere all'esecuzione.

Non resta infine che evidenziare come lo stesso legislatore costituzionale abbia voluto esplicitare il principio della ragionevole durata del processo, modificando l'art. 111 Cost., sancendo che «la legge ne assicura la ragionevole durata». Per realizzare tutto ciò, non può non concludersi per la incostituzionalità di quelle norme processuali che impongono inutili carichi alle parti, senza che ciò corrisponda alla tutela di interessi generali almeno di pari importanza.

Si vuole cogliere infine alcune riflessioni sull'istituto della conciliazione che sono state proposte di recente dallo stesso giudice delle leggi, che valgono in generale: «Il tentativo di conciliazione tende a soddisfare l'interesse generale sotto un duplice profilo: da un lato, evitando che l'aumento delle controversie attribuite al giudice ordinario in materia di lavoro provochi un sovraccarico dell'apparato giudiziario, con conseguenti difficoltà per il

suo funzionamento; dall'altro, favorendo la composizione preventiva della lite, che assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto quella conseguita attraverso il processo» (Corte cost. 2000 n. 276).

L'istituto della conciliazione, sebbene da troppo tempo trascurato da una prassi che tuttora non sembra aver colto la sua importanza, può costituire il fondamento su cui far sorgere un processo civile che sia in grado di dare le risposte che la società chiede, a patto che non ci sia disparità di trattamento quanto alla tutela offerta dall'ordinamento, tra chi sceglie la conciliazione e chi preferisce aspettare la sentenza.

Per quanto attiene alla rilevanza questa è evidente, atteso che la norma contestata regola la fattispecie dedotta in giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge n. 87/1953;

Ritenuta non manifestatamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 c.p.c., nella parte in cui non prevede l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare sulla base di un verbale di conciliazione giudiziale, sotto il controllo del giudice dell'esecuzione, in relazione agli artt. 3, 10, 24, 111, 113 della Costituzione, per i motivi sopraindicati;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Treviso, addì 8 agosto 2001

Il giudice: DALLA RIVA

01C1154

N. 931

*Ordinanza emessa il 25 giugno 2001 dal Tribunale di Rossano
nel procedimento penale a carico di Manzi Eugenio ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Contestazioni nell'esame testimoniale - Dichiarazioni, precedentemente rese, lette per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste - Acquisizione e valutazione quale prova dei fatti - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Violazione del principio del contraddittorio.

- Codice di procedura penale, art. 500, comma 2, come modificato dall'art. 16 della legge 1º marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 111, primo e quarto comma.

IL TRIBUNALE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Franco Pasquariello, Presidente
dott. Sergio Memmo, giudice relatore
dott. Salvatore Iulia, giudice

sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 c.p.p., come modificato dall'art. 16 della legge n. 63/2001, sollevata dal P.M. in relazione all'impossibilità di acquisire il verbale contenente le sommarie infor-

mazioni rese alla P.G. dal teste Di Noia Nicola Marcello in data 30 luglio 1998, il cui contenuto non è stato confermato dal teste durante l'audizione in pubblica udienza, il Tribunale ritiene che la questione di legittimità non sia manifestamente infondata per i motivi di seguito indicati.

Preliminarmente si osserva come la questione sollevata sia indubbiamente rilevante ai fini della decisione.

In particolare il teste, nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto un reato di estorsione aggravata ai suoi danni, ha affermato in dibattimento di non aver percepito sin da subito la natura estorsiva della richiesta di versamento di una somma di denaro, avanzata nei suoi confronti da uno degli imputati, ma di averne percepito la vera natura successivamente, quando voci correnti nel paese gli avevano riferito sulla personalità e sulle intenzioni dell'imputato e dei suoi complici.

Il P.M., sul punto, contestava al teste che dalle dichiarazioni rese innanzi alla P.G. era emerso l'esatto contrario: egli aveva dichiarato di aver percepito nell'immediatezza la natura estorsiva della richiesta («Udito ciò spaventandomi per il modo arrogante e minaccioso in cui il presente individuo avanzava la richiesta citata ...»).

Innanzi a tale contestazione il teste riferiva di non ricordarne il contenuto a causa del tempo trascorso.

La circostanza appare di indubbia rilevanza, in quanto l'utilizzazione piena del verbale utilizzato per la contestazione consentirebbe di utilizzare lo stesso non solo al fine di saggiare la credibilità del teste, ma anche per raggiungere la prova su un elemento costitutivo del reato contestato o della corrispondente fattispecie tentata influenzando sull'esito del giudizio di responsabilità penale.

In merito alla non manifesta infondatezza della questione sollevata si rileva che la disposizione in questione appare in contrasto con il dettato previsto dagli artt. 3, 24, 111 della Costituzione.

La Costituzione con l'art. 111 ha recepito, nell'ambito del processo penale, il principio del contraddittorio in una duplice accezione: oggettiva, nel primo periodo del IV comma di detto articolo, ove il contraddittorio è inteso come strumento di formazione della prova; soggettiva, nel terzo comma e nel secondo periodo del quarto comma, con riferimento al diritto dell'accusato di confrontarsi con l'accusatore.

Il principio del contraddittorio in senso oggettivo, sia pure con i temperamenti previsti dal V comma della medesima norma, fa emergere in forma inequivocabile il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione della prova, principio inteso come libertà del giudice di valutare la prova secondo il prudente apprezzamento con l'obbligo di dare conto in motivazione.

Tale principio, già conquista delle prime codificazioni moderne e recepito nell'attuale art. 192 c.p.p., diventa un necessario corollario del principio del giusto processo e del contraddittorio in senso oggettivo, in quanto è ontologicamente inconcepibile un sistema processuale ispirato a detti principi ed al contempo legato ad un sistema di valutazione legale della prova.

Il principio del contraddittorio e dell'oralità caratteristici di un sistema accusatorio, postulando che la prova si formi in via immediata innanzi alle parti ed al giudice, fornendo agli stessi un patrimonio di percezioni e sensazioni che superano lo sterile contenuto delle dichiarazioni, richiedono, in punto di valutazione, che la prova sia valutata liberamente secondo il prudente apprezzamento, ma al di fuori da ogni schematismo e gerarchia.

Se così è, il principio costituzionale del libero convincimento, pur potendo subire limitazioni all'interno di un quadro normativo che garantisca il cittadino dallo sconfinamento nell'arbitrio (si vedano esemplificativamente i successivi commi del citato art. 192 c.p.p.), subisce un «*vulnus*» inaccettabile con l'art. 500, II comma, c.p.p., come modificato dall'art. 16 della legge n. 63/2000, che introduce un «veto», quando stabilisce che le dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere valutate solo ed unicamente ai fini della credibilità del teste.

Simile discrasia è stata sottolineata anche dalla dottrina giuridica dei paesi di diritto anglosassone, notoriamente più avvezza allo studio delle problematiche connesse alla cross-examination, che ha sottolineato la contraddizione di un sistema che, da un lato consente, durante l'impeachment, l'uso di dichiarazioni rese out of the court al solo fine di porre nel dubbio l'attendibilità del teste, dall'altro, registra la forte «tentazione» esercitata sul convincimento della giuria da dette dichiarazioni predibattimentali che, per essere più vicine ai fatti appaiono spesso più fedeli e genuine di quelle rese in dibattimento, suscettibili, al contrario — come è accaduto nel caso di specie — di perdere precisione e nitidezza con il passare del tempo.

In tal senso si è mosso l'ordinamento federale consentendo l'utilizzabilità come substantive evidence, dunque al fine della decisione, delle dichiarazioni in questione se introdotte durante la cross-examination e rese sotto giuramento (Federal Rules of Evidence, 801).

Il problema, pertanto, sussiste e supera i confini dell'ordinamento interno.

Invero, il procedimento di formazione della prova non può che essere visto in chiave unitaria, giacché il meccanismo delle contestazioni costituisce il mezzo dialettico per far emergere la verità processuale, per cui, la dichiarazione in precedenza resa e successivamente contestata, entra nel contraddittorio delle parti (per utilizzare un'espressione utilizzata dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 255 del 1992), si pone in rapporto di immediatezza con il giudice e con le altre parti processuali (che sul punto hanno facoltà di interloquire) e non può essere ingiustificatamente esclusa dalla piena valutazione del giudice.

Sul punto occorre rilevare che la Corte costituzionale — in un quadro normativo diverso, ma che già conteneva in nuce i successivi sviluppi — nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 500 in una formulazione simile all'attuale, si è espressa nei seguenti termini: «In secondo luogo, posto che il nuovo codice fa salvo (e in aderenza ai principi costituzionali, non poteva essere altrimenti) il principio del libero convincimento, inteso come libertà del giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, con l'obbligo di dare conto in motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti (art. 192), la norma in esame impone al giudice di contraddire la propria motivata convinzione nel contesto della stessa decisione ... in quanto, se la precedente dichiarazione è ritenuta veritiera, e per ciò stesso sufficiente a stabilire l'inattendibilità del teste nella diversa deposizione resa in dibattimento, risulta chiaramente irrazionale che essa, una volta introdotta in giudizio, entrata quindi nel patrimonio di conoscenze del giudice ed esaminata nel contraddittorio delle parti (con la presenza del teste che rimane comunque sottoposto all'esame incrociato) non possa essere utilmente acquisita al fine della prova dei fatti in essa affermati» (C. cost. sent. n. 255 del 1992).

Da tali autorevoli assunti deriva che il meccanismo della contestazione pone nel contraddittorio delle parti la dichiarazione contestata e come tale impone, nel rispetto dell'art. 111, III comma, c.p.p., l'acquisizione del suo contenuto a fini valutativi, in quanto parte essenziale di un procedimento probatorio ispirato al modello costituzionale.

Esaminando la questione sotto un diverso punto di vista può osservarsi che il principio del contraddittorio, assunto a cardine del nuovo modello processuale, non coincide con il principio dell'oralità del processo, ma si integra con lo stesso assumendo tuttavia contorni più ampi.

In sostanza, se il procedimento nel suo complesso resta finalizzato ad ottenere contributi probatori genuini, non si può concludere che la prova debba essere il frutto solo ed esclusivamente del contraddittorio «orale» delle parti, essendo sufficiente che gli elementi di prova siano prodotti davanti l'imputato in pubblica udienza, «nel» contraddittorio delle parti.

In proposito occorre rilevare che lo stesso art. 111 Cost., accanto al principio del contraddittorio ha espresso un principio già enucleato dal sistema in via interpretativa dalla Corte costituzionale: il principio di non dispersione dei mezzi di prova.

Il V comma dell'articolo in questione prevede tre casi di deroga al principio del contraddittorio determinati dall'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova in ipotesi di consenso dell'imputato, accertata impossibilità di natura oggettiva e per effetto di provata condotta illecita.

In tali casi il recupero di dichiarazioni che rimontano alla fase istruttoria del processo diviene necessario, in deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Detta disposizione, che indica tassativamente i casi in cui è consentita deroga, non inficia le argomentazioni addotte in precedenza, in quanto concerne l'utilizzabilità di prove che si siano formate «fuori» dal contraddittorio e non «nel» contraddittorio, e tuttavia, confermando l'esistenza nell'ordinamento del principio di non dispersione di mezzi di prova, impone una ragionevole interpretazione del procedimento di formazione della prova assunta «nel» contraddittorio che tenga conto di tutto il materiale utilizzato nel suo contesto e salvaguardi il principio di effettività del processo penale.

Infine occorre rilevare che tale interpretazione non contrasta con il principio del contraddittorio in senso soggettivo (art. 111 Cost., comma 4, secondo periodo e art. 6 paragrafi 1 e 3 d) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), che impone di offrire all'imputato un'occasione adeguata e sufficiente di contestare una testimonianza a carico e interrogare l'autore al momento della deposizione o successivamente.

Un ulteriore profilo di non manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata è rinvenibile in relazione all'art. 24 Cost.

Il sistema processuale come attualmente congegnato è in contrasto con i diritti di cui è portatrice la persona offesa, costituita parte civile, innanzi alla quale il processo penale perde le sue connotazioni di effettività di tutela.

In sostanza, nel sistema vigente, il «non ricordo» pronunciato dal teste è meccanismo sufficiente per demolire l'impianto accusatorio che costituisce il presupposto della domanda di parte civile.

Inutile sottolineare che lo stesso meccanismo è anche il più comodo per il teste renitente, in quanto consente di far leva su un fattore fisiologico (comprensibile, tenuto conto che spesso i dibattimenti si celebrano a distanza di parecchi anni dalla raccolta delle dichiarazioni) che lo pone al riparo dalle conseguenze ben più gravose di un espresso rifiuto a sottoporsi ad esame.

È utile precisare, inoltre, che difficilmente emergono in dibattito circostanze dalle quali poter desumere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia o offerta di denaro, con conseguente inapplicabilità, di fatto, del meccanismo previsto dal comma 4 dell'art. 500 c.p.p.

È innegabile, pertanto, che il sistema attuale, da un lato fornisce una comoda scappatoia per eludere l'obbligo di dire il vero che grava sul teste, dall'altro rischia di ancorare le risultanze probatorie a fenomeni soggettivi extraprocessuali (come la capacità o meno di ricordare del teste) che minano il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Sotto tale aspetto la questione risulta non manifestamente infondata anche con riferimento all'art. 3 Cost., in considerazione dell'evidente irragionevolezza dell'attuale sistema di assunzione e di valutazione della prova nel processo penale.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenute la rilevanza nel presente processo, dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 500, comma secondo, c.p.p. come modificato dall'art. 16 della legge n. 63 /2001, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per la contestazione possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti affermati, per contrasto con l'art. 3, 111 comma 1 e 4 e 24, comma 1, Cost.

Sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati indicati nella epigrafe della presente ordinanza e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Rossano, addì 25 giugno 2001

Il Presidente: PASQUARIELLO

N. 932

Ordinanza emessa il 21 settembre 2001 dal Tribunale di Napoli sez. distaccata di Ischia nel procedimento civile vertente tra Polito Giovanna e Spera Antonella, in proprio e n.q.

Procedimento civile - Giuramento suppletorio - Asserito contrasto di tale istituto con la modifica costituzionale relativa al «giusto processo» - Violazione del principio di parità delle armi fra le parti e del dovere di terzietà del giudice - Incidenza sul diritto ad un processo giusto della parte non scelta per il compimento dell'atto.

- Cod. civ., art. 2736, n. 2).
- Costituzione, art. 111, commi primo e secondo (come modificati dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).

IL TRIBUNALE

Il giudice letti gli atti;

O S S E R V A

Reputa questo giudice che preliminare ed assorbente di ogni altra questione, perché rilevante ai fini della decisione della presente controversia, sia la delibazione della costituzionalità della normativa dettata in materia di giuramento suppletorio, e segnatamente dell'art. 2736 n. 2) c.c., avuto riguardo all'art. 111, primo comma e secondo comma Cost.

Invero, il legislatore costituzionale nel novellare, con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, l'art. 111 della Costituzione ha avuto modo di precisare che ogni processo, ivi compreso quello civile, per essere giusto, deve svolgersi in contraddittorio tra le parti davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

Orbene, il rilievo da riconoscersi ad ogni intervento del legislatore a modifica della norma fondamentale induce a ritenere che quello che occupa, lungi dall'essere pleonastico, perché volto solo ad esplicitare il principio già immanente nell'ordinamento (e, quindi, ricavabile dall'assetto costituzionale precedente), secondo cui anche il processo civile deve svolgersi in condizioni di parità innanzi ad un giudice che — oltre che indipendente — sia terzo ed imparziale, ovvero indifferente all'esito della controversia sottoposta al suo esame, abbia innovato profondamente il sistema.

La novella, a parere di questo giudicante, rafforza la convinzione che nel nostro ordinamento, stante il tenore dell'art. 106, primo comma Cost., la legittimazione all'esercizio del potere giurisdizionale tragga linfa anche dal continuo svolgersi del pieno contraddittorio tra le parti. Il che, però, presuppone che il libero convincimento del giudice si formi solo in virtù di attività processuali che le parti abbiano compiuto in posizione di assoluta parità e giammai quale conseguenza dell'esercizio officioso di poteri, che, per definizione, pongano uno dei litiganti in una situazione di superiorità rispetto all'altro.

Tale elemento di novità potrebbe, dunque, comportare il sospetto della sopravvenuta incostituzionalità di tutti quegli istituti processualciviltistici, la cui applicazione integri oggettivamente una lesione del principio di terzietà e di parità delle parti. E fra questi è da annoverarsi il giuramento suppletorio, atteso che con esso il giudice rimette l'esito della causa alla condotta di una delle parti.

In altre parole, il giudice non può sciogliere il dubbio che egli stesso nutre sulla vicenda da delibare, disponendo di un istituto che gli consente di intervenire pesantemente nella dialettica processuale, obiettivamente avvantaggiando una parte a scapito dell'altra.

Invero, chi scrive non ignora che nella soggetta materia, con sentenza del 4 maggio 1972, n. 83, il giudice delle leggi ha già avuto occasione di pronunciarsi, dichiarando che l'istituto oggi oggetto di denuncia non produce conseguenze lesive dei principi di uguaglianza e di difesa.

Detta posizione merita di essere rivista alla luce della riforma costituzionale del 1999, posto che

1) la condizione di *semiplena probatio* di per sé non giustifica il ricorso a tale strumento processuale, dovendo in tal caso il giudice o rigettare la domanda, perché non sufficientemente provata in ossequio al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., ovvero, se possibile ed opportuno, esercitare ulteriormente i poteri istruttori d'ufficio, specie laddove essi siano oggettivamente diretti all'accertamento della verità mediante l'acquisizione di materiale probatorio da soggetti esterni al processo e terzi rispetto alle parti in lite. Palese, quindi, è la differenza fra l'esercizio di tali poteri e l'istituto del giuramento suppletorio, che non può ragionevolmente opinarsi contribuisca all'acclaramento della vicenda oggetto di lite, costituendo solo un mezzo per la definizione della stessa;

2) d'altro canto il vincolo morale e sociale, principale sprone a non giurare il falso, si è, come si osserva in letteratura, nella presente epoca storica quanto meno allentato, se non venuto del tutto meno;

3) peraltro, la legge non pone alcun criterio certo che regoli la discrezionalità del giudice nella scelta della parte operata a prestare il giuramento suppletorio. Né a tal fine soccorre l'orientamento elaborato sul punto dalla corte regolatrice perché non ha efficacia vincolante;

4) la violazione del principio che la dottrina processualciviltistica definisce di parità delle armi fra le parti e del dovere di terzietà del giudice si traduce ovviamente anche in una violazione del diritto, sancito oggi dall'art. 111, primo comma Cost., della parte non scelta per il compimento dell'atto ad un processo giusto. Essa, difatti, rimasta sprovvista di poteri processuali attuali (se non quello di chiedere la revoca dell'ordinanza), non può che limitarsi a sottostare alla scelta del giudice, assistere inerme alla condotta della sua controparte e subire le pesanti conseguenze, anche esecutive, non sempre rimediabili con la successiva condanna a prestare l'*id quod interest*;

5) quanto precede non significa dar valore ad astratti modelli processuali a danno della ragionevole durata del giudizio, essendo quest'ultimo un principio comunque recessivo rispetto a quelli di terzietà, imparzialità e parità delle parti.

Quanto alla rilevanza, evidenzia lo scrivente che, considerata l'equiparazione degli effetti del giuramento suppletorio a quelli del giuramento decisorio, non appare possibile accogliere la riconvenzionale spiegata, se non sulla base delle risultanze del giuramento prestato, per non essere le altre emergenze istruttorie all'uopo idonee.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736 n. 2 c.c. con riferimento all'art. 111, primo e secondo comma Cost.;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ischia, addì 21 settembre 2001.

Il giudice: TRONCONE

N. 933

*Ordinanza emessa il 2 agosto 2001 dal G.I.P. del Tribunale di Ancona
sull'istanza proposta da Ducati Alessandro ed altri*

Processo penale - Richiesta di incidente probatorio (nella specie formulata nella fase delle indagini preliminari con i termini scaduti) - Termini di decadenza - Irragionevolezza - Lesione dei diritti alla prova e di azione e difesa.

- Codice di procedura penale, artt. 392 e 393.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Il giudice per le indagini preliminari, nel processo penale a carico di Ducati Alessandro + 7, indagati per il reato di cui all'art. 589 c.p., con decesso verificatosi in Ancona il 24 dicembre 1999.

Svolgimento del procedimento

Il 18 dicembre 1999 Cecconi Raffaele, proprietario e conducente di una Fiat Bravo, rimaneva coinvolto in un incidente stradale con una Golf condotta da Sbacco Gino.

Il Cecconi veniva subito trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Loreto ove, dopo le prime cure, lo stesso 18 dicembre 1999 veniva trasferito presso la Clinica di neurochirurgia dell'ospedale Umberto I di Ancona.

Per effetto di aggravamento delle sue condizioni di salute, alle ore 20,45 del 21 dicembre 1999 il Cecconi veniva trasferito presso la rianimazione clinica dello stesso ospedale, ove veniva a morte alle ore 0,55 del 24 dicembre 1999.

A seguito di comunicazione di reato dei CC. di Osimo, lo stesso 24 dicembre 1999 veniva iscritto un procedimento d'indagini preliminari a carico di Sbacco Gino, controparte dell'incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il defunto Cecconi.

In data 28 dicembre 1999 il P.M. conferiva incarico peritale ad un collegio di tre medici di varie specialità, al fine di determinare essenzialmente «il tempo e la causa della morte di Cecconi Raffaele, nonché i mezzi che l'hanno prodotta», con le garanzie di cui agli artt. 360 c.p.p. e 116 disp. att. c.p.p.

Gli avvisi, tuttavia, venivano fatti — oltre che ai prossimi congiunti della persona offesa — solo a Sbacco Gino, che all'epoca era l'unico indiziato per l'omicidio colposo.

Tuttavia, la consulenza espletata, la cui relazione veniva depositata l'8 aprile 2000, evidenziava responsabilità dei sanitari della Clinica di neurochirurgia, che avrebbero assistito passivamente ad una progressiva disidratazione del paziente, fino alla comparsa di uno stato iperosmolare, senza provvedere ad un «elementare bilancio idrico» ed ad instaurare una conseguente terapia.

In data 9 giugno 2000 il P.M. chiedeva una proroga delle indagini, che otteneva dal G.I.P. fino al 24 novembre 2000, mentre nel contempo avviava indagini per addivenire all'identificazione dei sanitari della suddetta Clinica.

A seguito di comunicazione dei nominativi dei suddetti sanitari da parte dei CC. di Collemarino, l'organo inquirente ordinava l'iscrizione dei medesimi nel registro delle notizie di reato.

Il 10 novembre 2000 il P.M. disponeva lo stralcio della posizione dello Sbacco, che riteneva diversa da quella degli altri indagati ed autonomamente definibile.

Tra la metà di novembre ed i primi di dicembre 2000 tutti i nuovi indagati presentavano in Procura un atto di nomina del difensore e — tramite questi (con memoria del 15 dicembre 2000) — chiedevano al P.M. di fare richiesta di archiviazione o in subordine di invitare a chiarimenti i propri consulenti.

In data 11 dicembre 2000 veniva emesso avviso di conclusione delle indagini, che veniva variamente notificato agli indagati e da ultimo a Trignani Roberto il 5 giugno 2001.

Il 9 gennaio 2001 il P.M. faceva richiesta di proroga delle indagini preliminari ma solo fino al 15 febbraio 2001, che veniva accolta da questo G.I.P. con decreto del 2 aprile 2001.

In data 3 febbraio 2001 i consulenti del P.M., su richiesta dei chiarimenti sollecitati dai sanitari indagati, depositavano una relazione integrativa con la quale confermavano le conclusioni già in precedenza formulate.

Il 25 giugno 2001 la difesa degli indagati depositava in questa cancelleria richiesta di incidente probatorio.

Con ordinanza del 12 luglio 2001 il G.I.P. ammetteva l'incidente probatorio, rilevando che trattavasi «di perizia che verosimilmente, se disposta nel dibattimento, potrebbe determinarne una sospensione superiore ai sessanta giorni e che, del resto, gli istanti non hanno potuto partecipare alla c.t. espletata dal P.M. ai sensi dell'art. 360 c.p.p., in quanto all'epoca non erano ancora indagati».

All'udienza, fissata per il 19 luglio 2001, dopo il conferimento dell'incarico, il P.M. faceva richiesta di proroga delle indagini preliminari, riservandosi di comunicare successivamente con esattezza la data d'iscrizione della notizia di reato a carico degli attuali indagati, elemento questo non emergente con chiarezza dalla copertina del fascicolo delle indagini preliminari (mera fotocopia di quella dell'originario procedimento a carico dello Sbacco).

Successivamente, lo stesso giorno, il P.M., tuttavia, precisava che il termine delle indagini era già scaduto in data 15 febbraio 2001.

Considerazioni

Questo G.I.P., avendo ormai accertato che il termine delle indagini era già scaduto prima del deposito della richiesta d'incidente probatorio, dovrebbe ora revocare il provvedimento di ammissione e ciò rende rilevante la questione di seguito esposta.

L'art. 392, comma 1, c.p.p. prevede, infatti, che l'incidente probatorio possa essere richiesto solo «nel corso delle indagini preliminari».

L'art. 393, comma 1 c.p.p., ancor più categoricamente, dispone che la richiesta vada presentata «entro i termini per le indagini preliminari» ed addirittura «in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei termini medesimi», consentendo al giudice (comma 4) di dare la proroga «per il tempo indispensabile all'assunzione della prova» solo quando «risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente».

L'art. 393, comma 3 c.p.p., sanziona poi con l'inammissibilità l'inosservanza di tale termine — acceleratorio —, di presentazione, come più in generale quelle di cui ai commi 1 e 2.

La Corte costituzionale con sentenza 10 marzo 1994, n. 77 ha dichiarato illegittimi, «per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., gli artt. 392 e 393 c.p.p., nella parte in cui non consentono che nei casi previsti dal primo di tali articoli, incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare».

Il caso in esame non rientra nell'ambito di applicazione della sentenza della Corte, giacché il rinvio a giudizio non è stato né chiesto né disposto, sicché il procedimento si trova sicuramente nella fase delle indagini preliminari, seppure a termini ampiamente scaduti.

Tuttavia, non sembra equo che agli indagati debba considerarsi preclusa *ab origine* la possibilità di chiedere l'incidente probatorio, seppure la necessità dello stesso è sorta per i medesimi solo il 3 febbraio 2001, col deposito della relazione integrativa dei C.T. del P.M. (di cui potrebbero avere avuto conoscenza anche dopo) e dunque appena 12 giorni prima dello scadere del termine delle indagini preliminari. È questo, infatti, l'atto di accertamento tecnico che ha radicalizzato il contrasto — fra consulenti del P.M. ed indagati — sulla ricostruzione delle cause della morte del Cecconi ed ha reso necessario il ricorso all'incidente probatorio quale alternativa ad una futura perizia della durata di oltre 60 giorni.

Giova ricordare, peraltro, che gli indagati non hanno potuto partecipare all'originaria consulenza disposta dal P.M. ai sensi degli artt. 360 c.p.p. e 116 disp. att. c.p.p., in quanto all'epoca unico indiziato per l'omicidio colposo era l'automobilista Sbacco Gino.

Questo giudice ritiene che — nel caso di specie — sussistano le medesime ragioni che hanno indotto la Corte a dichiarare l'incostituzionalità dei suddetti artt. 392 e 393 c.p.p., nonché altre aggiuntive, derivanti dall'intervenuto mutamento del quadro normativo.

I termini di decadenza dal diritto di avanzare istanza d'incidente probatorio, che derivano dagli artt. 392 e 393 c.p.p., risultano in generale per l'indagato — per il quale non è previsto che venga messo al corrente della loro decorrenza — privi di ogni ragionevole giustificazione e lesivi del diritto alla prova e quindi dei diritti di azione e difesa.

Ciò vale anche con riguardo alla fase processuale in cui si trova il procedimento penale in questione, che è quella delle indagini preliminari con i termini scaduti, ipotesi tutt'altro che infrequente nel panorama giudiziario italiano. Tale irragionevolezza risulta accentuata a seguito dell'intervento della Corte costituzionale di cui alla citata sentenza, nonché dopo la modifica dell'art. 111 Cost., operata dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

La sentenza della Corte ha esteso alla fase dell'udienza preliminare la possibilità di avanzare tale richiesta, sicché attualmente l'incidente probatorio può essere domandato in pendenza dei termini per le indagini preliminari, nonché dopo la richiesta di rinvio a giudizio, ma non nella fase intermedia.

Viceversa, l'art. 111 comma 3 della Costituzione prevede fra l'altro che «la persona accusata di un reato ... disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa», senza escludere la fase delle indagini preliminari, specie laddove la stessa può dar luogo alla predisposizione di prove utilizzabili in dibattimento.

Contrariamente al principio costituzionale, nell'attuale quadro normativo, l'indagato — se non ha ricevuto tempestivamente un atto del procedimento per il quale sia prevista la sua presenza o la conoscenza per lui od il suo difensore — venendo tardivamente a conoscenza delle indagini, si trova costretto ad attendere la richiesta di rinvio a giudizio prima di poter avanzare quella d'incidente probatorio.

Risulta così penalizzato per lo scadere del termine delle indagini, del quale tuttavia non viene messo al corrente se non casualmente, ove occorra a fini di garanzia dell'esercizio di altre facoltà processuali.

Non è ragionevole dunque e contrasta con il citato art. 111 comma 3 della Costituzione che all'indagato non sia assicurata la possibilità di fare richiesta di incidente probatorio nel corso delle indagini preliminari, essendo tale facoltà in concreto condizionata dalla occasionale conoscenza dell'esistenza delle indagini stesse.

Sotto altro aspetto, contrasta invece con gli artt. 3 e 111 comma 2 della Costituzione il fatto che l'indagato al riguardo non disponga di un congruo termine (dipendendo questo dal momento della conoscenza della pendenza del procedimento), di cui il P.M. invece — ben al corrente delle indagini preliminari — usufruisce, con palese violazione del principio di uguaglianza delle parti del processo penale.

Questo giudice, peraltro, non può che condividere l'interpretazione — che parrebbe ancora più favorevole all'ammissibilità dell'incidente probatorio oltre i termini delle indagini preliminari — già data dalla Consulta nella citata sentenza 10 marzo 1994, n. 77.

In quest'ultima, infatti, tale mezzo istruttorio, veniva definito come strumento «indispensabile per l'acquisizione al processo di elementi — in tesi — necessari all'accertamento dei fatti e per garantire l'effettività del diritto delle parti alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduta» e ciò a prescindere — per l'imputato — «dal fatto che egli abbia avuto o meno la possibilità — attraverso la comunicazione giudiziaria — di chiedere l'incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari».

Nel caso di specie, poi, non può sconsiderarsi che in concreto tutti gli indagati hanno avuto formale notizia del procedimento d'indagini preliminari — attraverso la notifica della richiesta di proroga o grazie all'avviso di conclusione delle indagini stesse — solo vari mesi dopo l'iscrizione del loro nome nel registro delle notizie di reato, quando ormai l'originario termine era già scaduto e si attendeva la decisione del G.I.P. sull'eventuale proroga.

Neppure potrebbe sostenersi che la facoltà del P.M. di procedere ad ulteriori accertamenti, su richiesta dell'indagato, di recente prevista dell'art. 415-bis c.p.p. (così come introdotto dalla legge 16 dicembre 1979, n. 479), sia sostitutiva della possibilità per quest'ultimo di richiedere l'incidente probatorio nel corso delle indagini preliminari (non più ammissibile in ipotesi per incolpevole scadenza dal relativo termine).

Ciò per due ragioni: primo perché si tratta appunto di una mera facoltà del P.M., che non ha il dovere di procedere ad ulteriori indagini, essendo invece obbligato solo all'interrogatorio dell'indagato; secondo perché il risultato di tale attività ulteriore d'indagine, a differenza di quanto si verifica con l'incidente probatorio, non ha valenza di prova utilizzabile in dibattimento — eccetto i rari casi di irripetibilità dell'atto — e comunque l'indagato non ha diritto di partecipare agli accertamenti in contraddittorio col P.M. (si pensi all'evidente differenza fra l'assunzione da parte del P.M. di informazioni da persona informata dei fatti ed una formale deposizione nel corso di una cross examination in sede di incidente probatorio).

Infine, la circostanza che — per effetto della sentenza della Consulta n. 77/1994 — con la richiesta di rinvio a giudizio si riapre per l'imputato la possibilità di chiedere l'incidente probatorio, non elimina il suo interesse a dimostrare ancor prima la propria innocenza e quindi a richiedere tale mezzo istruttorio nelle fasi delle indagini preliminari ancorché il termine delle stesse sia scaduto.

Per le suesposte ragioni la questione di costituzionalità qui sollevata di ufficio è rilevante e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. legge 11 marzo 1953 n. 87 ed 1 D.C.C. 16 marzo 1956, sospende il procedimento in corso e dispone che — a cura della cancelleria — la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale, per l'esame della legittimità degli artt. 392 e 393 c.p.p., in quanto accusati di violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nel senso precisato in motivazione.

Dispone inoltre che l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, e che la prova di tali notificazioni e comunicazioni sia inviata — insieme agli atti — alla Corte stessa.

Ancona, addì 2 agosto 2001

Il giudice per le indagini preliminari: CUTRONA

01C1157

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651622/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietratre
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, comè da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,26	- semestrale	68.000	35,12
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,85	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	119,30	- semestrale	145.000	74,89
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,64	- semestrale	593.000	306,26
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,56
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,47			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,47) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,67
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,23
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,16
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite


☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni

☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde

☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 4 7 0 0 1 *

L. 6.000
€ 3,10